

**BANCA CARIGE**

# **Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'esercizio 2019 \***

ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2020

[www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it)

\* Termine dell'esercizio coincidente con la data di cessazione dell'Amministrazione Straordinaria della Banca (31/1/2020)



## SOMMARIO

<b>GLOSSARIO</b>	<b>1</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>1. PROFILO DELL'EMITTENTE</b>	<b>2</b>
a) <b>Sistema di governo societario adottato</b>	<b>2</b>
b) <b>Valori e Mission</b>	<b>3</b>
c) <b>Responsabilità sociale</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31/12/2019</b>	<b>5</b>
a) <b>Struttura del capitale sociale</b>	<b>5</b>
b) <b>Restrizioni al trasferimento di titoli</b>	<b>6</b>
c) <b>Partecipazioni rilevanti nel capitale</b>	<b>6</b>
d) <b>Titoli che conferiscono diritti speciali</b>	<b>7</b>
e) <b>Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto</b>	<b>7</b>
f) <b>Restrizioni al diritto di voto</b>	<b>7</b>
g) <b>Accordi tra azionisti</b>	<b>7</b>
h) <b>Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA</b>	<b>7</b>
i) <b>Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie</b>	<b>8</b>
l) <b>Attività di direzione e coordinamento</b>	<b>9</b>
<b>3. ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO</b>	<b>10</b>
<b>4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>11</b>

<b>4.1. Nomina e sostituzione</b>	<b>11</b>
<b>4.2. Composizione</b>	<b>14</b>
<b>4.3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>19</b>
<b>4.4. Organi Delegati</b>	<b>24</b>
<b>4.5. Altri Consiglieri Esecutivi</b>	<b>25</b>
<b>4.6. Amministratori Indipendenti</b>	<b>26</b>
<b>4.7. Lead Independent Director</b>	<b>27</b>
<b>5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE</b>	<b>27</b>
<b>6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO</b>	<b>28</b>
<b>7. COMITATO NOMINE, GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ</b>	<b>28</b>
<b>8. COMITATO REMUNERAZIONE</b>	<b>30</b>
<b>9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE</b>	<b>31</b>
<b>10. COMITATO RISCHI</b>	<b>31</b>
<b>11. COMITATO OPERAZIONI PARTI CORRELATE</b>	<b>35</b>
<b>12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI</b>	<b>37</b>
<b>12.1. Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi</b>	<b>50</b>
<b>12.2. Responsabile della Funzione di Internal Audit</b>	<b>50</b>
<b>12.3. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001</b>	<b>51</b>
<b>12.4. Società di Revisione</b>	<b>53</b>

<b>12.5. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali</b>	<b>54</b>
<b>12.6. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi</b>	<b>57</b>
<b>13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b>	<b>57</b>
<b>14. NOMINA DEI SINDACI</b>	<b>59</b>
<b>15. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE</b>	<b>61</b>
<b>16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI</b>	<b>63</b>
<b>17. ASSEMBLEE</b>	<b>64</b>
<b>18. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO</b>	<b>68</b>
<b>19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO</b>	<b>68</b>
<b>TABELLE</b>	<b>69</b>
<b><i>TABELLA 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dal 31/1/2020</i></b>	<b>70</b>
<b><i>TABELLA 2: Struttura del Collegio Sindacale dal 31/1/2020</i></b>	<b>71</b>
<b><i>TABELLA 3: Struttura del Collegio dei Commissari e del Comitato di Sorveglianza dal 2/1/2019 al 31/1/2020</i></b>	<b>72</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>73</b>

## Glossario

**Autorità di Vigilanza:** la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, la CONSOB, come di seguito definite, e/o ogni altra autorità e/o amministrazione indipendente a livello nazionale o comunitario

**Codice / Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Nel gennaio 2020 è stato pubblicato il nuovo Codice, che le Società saranno chiamate ad applicare a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato nella relazione sul governo societari e gli assetti proprietari o da pubblicarsi nel corso del 2022.

**Cod. Civ.:** il Codice Civile

**Consiglio:** il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente

**Dirigente preposto:** il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

**Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario:** le Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario inserite nella Circolare n. 285 del 17/12/2013 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1)

**Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli**

**Interni:** le Disposizioni di Vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni e Continuità Operativa inserite nella Circolare n. 285 del 17/12/2013 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3)

**Emittente:** l'emittente azioni quotate cui si riferisce la

Relazione

**Esercizio:** l'esercizio sociale 2019 a cui si riferisce la Relazione, con termine coincidente con la data di cessazione dell'Amministrazione Straordinaria della Banca (31/1/2020)

**Istruzioni al Regolamento di Borsa:** le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

**Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati:** la normativa in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006, Titolo V, Capitolo 5

**Regolamento di Borsa:** il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti

**Regolamento Intermediari Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16190 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di intermediari

**Regolamento Mercati Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati

**Regolamento Parti Correlate Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate

**Relazione:** la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere



ai sensi dell'art. 123-bis TUF

**TUB:** il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385

(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Testo Unico della Finanza)



## Premessa

La presente Relazione - disponibile nel sito internet della Società (sezione Governance) nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage - è redatta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza (TUF) secondo il format diffuso da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di gennaio 2019.

Con provvedimento del 2 gennaio 2019 la Banca Centrale Europea ha notificato a Banca CARIGE la decisione di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e la loro sostituzione con tre Commissari Straordinari e un Comitato di Sorveglianza ai sensi degli articoli 69-octiesdecies, 70 e 98 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario).

Con il medesimo provvedimento sono quindi stati nominati:

- quali Commissari Straordinari: Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano;
- quali membri del Comitato di Sorveglianza: Gianluca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti.

La fase di Commissariamento si è chiusa il 31 gennaio 2020 con la nomina, da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci di Banca CARIGE, del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. La ricostituzione degli organi amministrativi ha seguito il processo di risanamento realizzato mediante l'operazione di rafforzamento patrimoniale e di derisking approvata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il 20 settembre 2019.

Alla data del 31/12/2019, pertanto, Banca CARIGE versava ancora in regime di Commissariamento. La Relazione, come meglio dettagliato nei singoli paragrafi, fa riferimento alla situazione in essere al 31/12/2019, ma presenta altresì gli organi sociali di Banca CARIGE come strutturati in seguito alla chiusura del periodo di Commissariamento e al ripristino dell'amministrazione ordinaria.

Le informazioni contenute nella presente Relazione sono rese anche ai sensi di quanto previsto dalla Sezione VII delle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario ("Obblighi di informativa al pubblico"). Ai sensi delle predette disposizioni Banca Carige è qualificabile come "banca di maggiori dimensioni o complessità operativa", in quanto banca quotata considerata significativa ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e come tale soggetta alla vigilanza prudenziale della Banca Centrale Europea.

La Relazione è stata sottoposta alla società di revisione EY, al fine delle verifiche e del giudizio di coerenza previsti dal predetto art. 123-bis del TUF.



## 1. Profilo dell'emittente

### a) Sistema di governo societario adottato

La Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("Banca", "Carige", "Banca Carige", "Società" o "Emittente") adotta un sistema di amministrazione e di controllo "tradizionale" ai sensi degli artt. 2380-bis e seguenti del Cod. Civ.

Con provvedimento notificato il 2 gennaio 2019 la Banca Centrale Europea ha comunicato a Banca CARIGE la decisione di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e la loro sostituzione con tre Commissari Straordinari e un Comitato di Sorveglianza ai sensi degli articoli 69-octiesdecies, 70 e 98 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario).

In base all'articolo 72 del TUB, ai Commissari sono state attribuite tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione ai sensi dello Statuto della Banca e della normativa applicabile. Al Comitato di Sorveglianza sono state affidate le funzioni di controllo ed il compito di fornire pareri ai Commissari nei casi previsti dal Testo Unico Bancario o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

A seguito del provvedimento di Amministrazione Straordinaria, le funzioni del Comitato Rischi sono state attribuite al Comitato Controllo Rischi, comitato direzionale, mentre le funzioni del Comitato Remunerazione e del Comitato Nomine sono state assunte dai Commissari in forma collegiale.

La fase di Commissariamento si è chiusa il 31 gennaio 2020 con la nomina, da parte dell'Assemblea, del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. La ricostituzione degli organi amministrativi ha seguito il processo di risanamento realizzato mediante l'operazione di rafforzamento patrimoniale e di derisking approvata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il 20 settembre 2019.

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario e al Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella prima seduta del 31 gennaio 2020, ha costituito al proprio interno il Comitato Rischi, il Comitato Nomine e Governance, il Comitato Remunerazione ed il Comitato Operazioni Parti Correlate.

Nella seduta dell'11 febbraio 2020, il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di attribuire al Comitato Nomine e Governance anche il governo delle linee guida strategiche per la definizione delle politiche e delle iniziative in ambito sostenibilità, conseguentemente variandone la denominazione in Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità.

Carige rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob; la capitalizzazione media del 2018 è risultata pari a € 84,2 milioni ed il fatturato del 2018 è risultato pari a € 396,9 milioni.





## **b) Valori e Mission**

La Banca Carige:

- promuove la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli obiettivi dell'impresa, anche con riferimento al rispetto della legalità, ponendo attenzione ai bisogni ed alle legittime aspettative degli interlocutori interni, ed esterni, al fine di migliorare il clima di appartenenza ed il grado di soddisfazione;
- persegue, con correttezza e trasparenza, obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione per accrescere i livelli di redditività e competitività dell'impresa e per conseguire, attraverso un costante aggiornamento, gli standard correnti di innovazione;
- persegue gli obiettivi aziendali riconoscendo centralità ai bisogni dei clienti esterni ed interni, nonché alle aspettative degli azionisti;
- si adopera affinché tutte le azioni, le operazioni, le transazioni ed in generale i comportamenti tenuti dagli organi sociali, dal personale e dai collaboratori in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità siano improntati alla massima onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza.

## **c) Responsabilità sociale**

La Carige considera la propria reputazione e credibilità una risorsa essenziale da mantenere e sviluppare nei confronti degli stakeholders, cioè di coloro che contribuiscono o che hanno, comunque, un interesse al conseguimento della Missione aziendale, nonché dei singoli, gruppi, organizzazioni ed istituzioni i cui interessi possono essere influenzati, in misura maggiore o minore, dall'operato della Banca, quali gli azionisti, i clienti, i fornitori, i collaboratori, le organizzazioni politiche e sindacali, le pubbliche amministrazioni e, in generale, l'ambiente socio-economico.

La Carige cura il rispetto delle norme vigenti e dei principi etici condivisi dalla collettività anche al fine di consolidare il vicendevole rapporto di fiducia con i suoi stakeholders. Pertanto, nell'ambito delle responsabilità di ciascuno, l'attività di coloro che agiscono per la Banca deve contribuire al perseguimento della Missione aziendale nel rispetto non solo delle leggi vigenti, ma anche delle istruzioni emanate dagli Organi di Vigilanza e controllo, nonché della normativa interna.

In relazione alla crescente complessità del quadro normativo di riferimento in tema di sostenibilità, degli obblighi previsti dal D.Lgs. 254/2016 in tema di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e tenuto conto delle valutazioni espresse dal Collegio Sindacale nella Relazione all'Assemblea dei Soci 2018 in cui si raccomandava "la formalizzazione di una struttura di governance interna in ambito di sostenibilità", il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 febbraio 2020, ha attribuito le relative competenze e le responsabilità su tali tematiche ad un comitato endoconsiliare, rinominato nell'occasione Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità.

In tale ambito, ai sensi del suo Regolamento, il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità supporta il



Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida strategiche in materia di sostenibilità, concorrendo ad assicurare il presidio della gestione delle policy e dei rischi di sostenibilità, in particolare negli ambiti previsti dal D.Lgs. 254/2016.



## 2. Informazioni sugli Assetti Proprietari alla data del 31/12/2019

### a) Struttura del capitale sociale

Alla data del 31/12/2019 il capitale sociale della Banca Carige, iscritto presso l'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Genova, era pari ad Euro 1.915.163.696,00 sottoscritto ed interamente versato, diviso in n. 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili, come di seguito dettagliato:

<b>STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE</b>				
	<i>Numero azioni</i>	<i>% rispetto al capitale sociale</i>	<i>Quotato (mercato) / non quotato</i>	<i>Diritti e obblighi</i>
<i>Azioni ordinarie</i>	<b>755.265.855.473</b>	<b>99,999997%</b>	Quotate (MTA)	Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
<i>Azioni di risparmio (prive del diritto di voto)</i>	<b>25.542</b>	<b>0,000003%</b>	Quotate (MTA)	Le azioni di risparmio attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, i detentori di tali azioni hanno la possibilità di convertire le medesime in azioni ordinarie di pari valore nominale in via continuativa, ossia previa richiesta alla Società da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese, fatto salvo il caso di sospensione del periodo di conversione previsto dal medesimo art. 35.

Con Delibera n. 20772 del 2 gennaio 2019 la Consob, ritenuto che i ridotti obblighi informativi al pubblico conseguenti al regime di temporary administration della Banca disposto da BCE non garantiscano la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca CARIGE S.p.A. nelle sedi di negoziazione italiane nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni.



Alla data di approvazione della presente Relazione i predetti titoli risultano ancora sospesi dalle negoziazioni.

Nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale approvata dall'Assemblea dei soci del 20 settembre 2019, e conclusasi nel dicembre successivo, sono stati assegnati gratuitamente gli "Warrant Banca Carige S.p.A. 2020-2022" ai beneficiari, diversi da SVI, FITD e CCB, nel rapporto di n.1 warrant ogni n. 4 azioni sottoscritte ed emesse nell'ambito dell'aumento di capitale. L'Assemblea aveva infatti deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Banca, in via scindibile, per un importo di massimi nominali € 21.250.000,00, oltre a eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, anche in una o più volte, di massime n.21.250.000.000 "azioni di compendio", da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei warrant. Come meglio dettagliato nel successivo punto i), i portatori dei warrant potranno richiedere di sottoscrivere azioni in qualsiasi momento durante il periodo di esercizio (che va dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022), ad un prezzo che, a seconda dei casi, (i) sarà pari al 50% della media dei prezzi ufficiali giornalieri delle azioni ordinarie della Banca, ossia il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul mercato, nel periodo che decorre dal trentaquattresimo giorno di borsa aperta (compreso) antecedente l'1 febbraio 2022 e termina il quarto giorno di borsa aperta (compreso) antecedente l'1 febbraio 2022 (il "Periodo di Rilevazione") o (ii), qualora le azioni ordinarie della Banca fossero revocate dalle negoziazioni o fossero sospese dalle negoziazioni per almeno 10 giorni di borsa aperta consecutivi durante il Periodo di Rilevazione, sarà pari al 50% del valore di riferimento delle azioni stabilito da un esperto indipendente.

Non sono previsti, con riferimento alla data del 31/12/2019, piani di incentivazione a base azionaria che comportino aumenti del capitale sociale.

#### **b) Restrizioni al trasferimento di titoli**

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità dei titoli.

#### **c) Partecipazioni rilevanti nel capitale**

I principali azionisti che al 31/12/2019 detenevano una partecipazione nel capitale ordinario rilevante ai sensi dell'art. 120 del TUF sono indicati nella seguente tabella:

<b>PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE</b>				
<i>Dichiarante</i>	<i>Azionista diretto</i>		<i>Quota % su capitale ordinario</i>	<i>Quota % su capitale votante</i>
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	Proprietà	<b>79,992%</b>	<b>79,992%</b>
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano	Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano	Proprietà	<b>8,341%</b>	<b>8,341%</b>



S.p.A.	S.p.A.			
--------	--------	--	--	--

**d) Titoli che conferiscono diritti speciali**

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

Lo Statuto della Banca non prevede l'esistenza di azioni a voto plurimo o maggiorato.

**e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto**

Nel corso del 2019 non hanno avuto luogo piani di partecipazione azionaria dei dipendenti.

**f) Restrizioni al diritto di voto**

Non sussistono restrizioni al diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie di detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie dei rimanenti partecipanti che siano ammessi al voto al momento della votazione.

**g) Accordi tra azionisti**

Alla data di approvazione della presente Relazione non risultavano noti all'Emittente accordi tra azionisti della Banca rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Si segnala che il 9/8/2019 è stato siglato un accordo quadro vincolante fra i soggetti che hanno, successivamente, concorso all'operazione di rafforzamento patrimoniale varata dall'Assemblea straordinaria di Banca CARIGE il 20/9/2019: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), lo Schema Volontario di Intervento del FITD (SVI), la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano (CCB).

Nel contesto degli accordi tra le parti, SVI e FITD hanno concesso a CCB un'opzione di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della Banca detenute, all'esito dell'operazione di aumento di capitale, da SVI e FITD a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale. Tale opzione sarà esercitabile da CCB nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

**h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA**

Nell'ambito dell'attuazione di alcune operazioni straordinarie (ad esempio relative alla cessione di asset partecipativi e ad accordi di outsourcing di funzioni operative importanti) sono stati stipulati contratti contenenti clausole relative al cambio di controllo dell'Emittente.



Lo Statuto della Carige recepisce la facoltà di cui all'art. 104, comma 1-ter, del TUF in merito alla neutralizzazione della cosiddetta "passivity rule" prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.

Infatti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 12 dello Statuto:

- in deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del TUF, nel caso in cui i titoli della Banca siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e la chiusura o decadenza dell'offerta;
- in deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del TUF, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo sopra indicato, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Lo Statuto della Banca non prevede invece l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF, in merito alla sospensione dell'efficacia di eventuali limitazioni al trasferimento di titoli o di eventuali limitazioni al diritto di voto, nonché alla sospensione dell'efficacia di eventuali diritti speciali in materia di nomina o revoca degli Amministratori.

#### **i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie**

Nel corso del 2019 l'Assemblea non ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare acquisti o vendite di azioni proprie, né sono stati operativi piani precedentemente deliberati.

Si segnala che, nell'ambito della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale, l'Assemblea del 20/9/2019 ha deliberato, fra l'altro, di aumentare il capitale sociale di Banca CARIGE, in via scindibile, per un importo di massimi nominali € 21.250.000,00, oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, anche in una o più volte, di massime numero 21.250.000.000 azioni di compendio, da riservarsi all'esercizio delle facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di warrant. I warrant sono stati assegnati gratuitamente agli azionisti diversi da SVI, FITD e CCB nel rapporto di un warrant ogni quattro azioni sottoscritte ed emesse nell'ambito dell'aumento di capitale. Ciascun warrant darà diritto alla sottoscrizione di un'azione ordinaria di nuova emissione della Banca, e sarà esercitabile ad un prezzo di esercizio pari al 50% della media dei prezzi ufficiali giornalieri delle azioni ordinarie della Banca nel periodo che decorre dal trentaquattresimo giorno di borsa aperta (compreso) antecedente l'1 febbraio 2022 e termina il quarto giorno di borsa aperta (compreso) antecedente l'1 febbraio 2022, ovvero qualora le azioni ordinarie della Banca fossero revocate dalle negoziazioni o fossero sospese dalle negoziazioni per almeno 10 giorni di borsa aperta consecutivi durante il predetto Periodo di Rilevazione, pari al 50% del valore di riferimento delle azioni stabilito da un esperto indipendente.

Alla data del 31/12/2019 la Banca deteneva in portafoglio complessive n. 219.511 azioni proprie oltre a n. 44 vecchie azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 10.000. La presenza di tali ultime azioni deriva



dalla conversione del capitale sociale in Euro, deliberata dall'Assemblea straordinaria del 6/12/2001 e dalla conseguente operazione di frazionamento del capitale: a tutt'oggi non sono infatti state presentate per la conversione n. 6 azioni ordinarie non dematerializzate e non è stato pertanto possibile procedere agli adempimenti previsti dalla citata delibera, attuabili su una soglia minima di n. 50 azioni.

## I) Attività di direzione e coordinamento

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale della Banca. Ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Cod. Civ., Carige esercita - nella sua posizione di Capogruppo - attività di direzione e coordinamento nei confronti delle proprie Controllate, ai sensi delle norme di cui al TUB e relative Istruzioni di Vigilanza, nonché delle norme di cui al Libro V, Capo IX, del Cod. Civ.

Al 31/12/2019 il Gruppo era costituito dalla Carige, in qualità di Capogruppo, nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali elencate di seguito.



(i) in liquidazione

Al riguardo si ricorda che i Commissari Straordinari, nella seduta del 26/3/2019, hanno provveduto ad individuare - sulla base di molteplici criteri, non solo dimensionali - le Controllate aventi rilevanza strategica, nelle seguenti Società del Gruppo:

- Banca del Monte di Lucca S.p.A.
- Banca Cesare Ponti S.p.A.
- CARIGE REOCO S.p.A.



in coerenza con l'allora previsto perfezionamento della cessione dell'80,1% del capitale sociale di Creditis Servizi Finanziari S.p.A., sulla base degli impegni vincolanti assunti in data 6/12/2017 con Chenavari Investment Managers, concretizzatosi il 26 marzo 2019, nonché con la deliberazione consiliare del 2/2/2018 di pervenire alla dismissione delle attività del Centro Fiduciario C.F. S.p.A.

Il Gruppo bancario Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi bancari, è composto, ai sensi dell'art. 60 del TUB, dalla Capogruppo Banca Carige e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

\*\*\*

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. i), TUF (*"gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto"*) sono generalmente contenute nella Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che relativamente all'esercizio 2019 non è stata redatta stante la fase di commissariamento.

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. l), TUF (*"le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) sono fornite nel paragrafo dedicato al Consiglio di Amministrazione (Paragrafo 4.1), al quale si rinvia.

### 3. Adesione a Codici di Comportamento

L'adesione integrale al Codice di Autodisciplina delle società quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., è stata deliberata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione della Carige nel febbraio 2001; da allora la governance della Banca è stata costantemente adeguata ai criteri espressi dal Codice, da ultimo approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel luglio del 2018. Nel gennaio 2020 il Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A ha pubblicato una nuova versione del Codice, che troverà applicazione a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020. Le società saranno tenute ad informarne il mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.

Il Codice è accessibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm](http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), nonché su quello della Carige [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nella sezione "Governance - Documenti societari - Codice di Autodisciplina", dove sono altresì messe a disposizione le Relazioni annuali sul governo societario e gli assetti proprietari.

Si precisa che né la Carige né le sue Controllate aventi rilevanza strategica (come meglio identificate al precedente Paragrafo 2, lett. l) sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzino la struttura di corporate governance della Capogruppo medesima.

\* \* \*

Con lettere del 21/12/2018 e del 19/12/2019, indirizzate alle società quotate, il Presidente del Comitato per la





Corporate Governance ha formulato alcune raccomandazioni in merito allo stato di applicazione del Codice di Autodisciplina.

Si osserva che le indicazioni formulate dal Comitato risultano adeguatamente rispettate da Carige e trovano specifica esposizione nell'ambito della presente Relazione.

## 4. Consiglio di Amministrazione

### 4.1. Nomina e sostituzione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - venga indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che può contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, presso la sede sociale nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti (ossia, attualmente, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea), come altresì indicato nell'avviso di convocazione. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire, nell'individuazione dei candidati, il rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla vigente normativa e dallo Statuto, nonché contenere un numero di candidati, specificatamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza statutariamente previsti pari ad almeno un quarto dei candidati presentati nella lista (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5). La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono cumularsi nella stessa persona. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito (ossia, attualmente, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea). La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista deve essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai



regolamenti per la carica di Consigliere, l'elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto (con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti in Statuto, si rinvia al Paragrafo 4.6; in merito ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, si fa presente che trova applicazione anche la normativa di settore di cui all'art. 26 del TUB ed alle inerenti norme regolamentari di attuazione). La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risultano eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato Amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- e) se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente, ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al medesimo comma, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non risponda ai requisiti di indipendenza ovvero, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella graduatoria, l'elezione dei quali determini il rispetto delle citate disposizioni. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere, nel rispetto delle prescrizioni sopra ricordate. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti;
- f) sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, sono eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di Consiglieri da eleggere meno uno, che deve essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti



che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi di quanto precede. Qualora, essendo stata attuata la modalità di nomina di cui sopra, non fossero nominati in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi; alla nomina dei Consiglieri mancanti a seguito delle suddette esclusioni provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.

Per la sostituzione e la revoca dei Consiglieri si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili. In particolare valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.

Tuttavia, se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, da nominarsi col sistema del voto di lista quale previsto dall'art. 18 dello Statuto.

Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La Consob, con determinazione dirigenziale n. 13 del 24/1/2019, ha confermato quanto già stabilito con delibera n. 20273 del 24/1/2018 determinando al 4,5% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo per la Carige, ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti Consob, fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

Con determinazione n. 28 del 30/1/2020 la quota per l'esercizio 2020 è diminuita al 2,5%, sempre fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

L'art. 18 dello Statuto prevede esplicitamente la nozione di indipendenza rilevante per i Consiglieri di Amministrazione della Banca, declinando gli inerenti requisiti, mutuati sia dalle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, sia dal Codice di Autodisciplina, il tutto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF: si rinvia in proposito a quanto illustrato nel successivo Paragrafo 4.6.

\*\*\*

Per la modifica dello Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione della Carige, nella seduta del 13/6/2017, ha adottato, su proposta del Comitato Nomine, un piano per la successione del vertice dell'esecutivo, identificato nella figura dell'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale.

Il piano prevede un percorso a scalare con priorità all'individuazione in via definitiva di una figura sostitutiva



all'interno del Consiglio di Amministrazione, eventualmente integrato mediante cooptazione, e solo successivamente nel management della Banca. Ove non si renda possibile perseguire una delle predette soluzioni interne, sarà avviato un percorso di selezione di profili adeguati per il ruolo con il supporto di un consulente specializzato.

Laddove una immediata sostituzione interna non si valuti perseguibile, verrebbe attuato un apposito "contingency plan" che preveda un iter di sostituzione interna temporanea al fine di assicurare la regolare gestione della Banca; ciò in attesa che il Consiglio di Amministrazione pervenga, con il supporto del Comitato Nomine, alla individuazione del nuovo Amministratore Delegato e/o Direttore Generale, tenendo conto delle indicazioni eventualmente pervenute dagli azionisti dalla cui lista lo stesso era stato tratto.

Quale ulteriore misura di "contingency" il Consiglio di Amministrazione potrà assumere una delibera nella quale viene stabilito che in caso di decadenza dell'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale le sub-deleghe ai Dirigenti di primo livello rimangono in vigore nelle more della nomina di un nuovo vertice dell'esecutivo secondo i piani di successione definiti.

## 4.2. Composizione

Come detto, con provvedimento del 2 gennaio 2019 la Banca Centrale Europea ha notificato a Banca CARIGE la decisione di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e la loro sostituzione con tre Commissari Straordinari e un Comitato di Sorveglianza ai sensi degli articoli 69-octiesdecies, 70 e 98 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario).

Al 31/12/2019 risultavano, pertanto, in carica:

<b>COMMISSARI STRAORDINARI</b>	<b>COMITATO DI SORVEGLIANZA</b>
Fabio Innocenzi	Gianluca Brancadoro
Raffaele Lener	Andrea Guaccero
Pietro Modiano	Alessandro Zanotti

Alla chiusura del periodo di Commissariamento, l'Assemblea ordinaria dei Soci ha nominato in data 31/1/2020 il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione della presente Relazione, mediante l'utilizzo del voto di lista, introdotto dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 6/12/2001 in ottemperanza a quanto già disposto dall'art. 7.1 del Codice di Autodisciplina del 1999; la medesima Assemblea ha determinato in 10 il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri sono stati nominati per la durata di tre esercizi, quindi con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Tutti i Consiglieri sono in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al Regolamento D.M. 161/1998, nonché, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUF, dei requisiti di onorabilità di cui al Regolamento D.M. 162/2000.




Le caratteristiche personali e professionali di ciascun Consigliere, illustrate nei loro *curricula*, sono rinvenibili nella documentazione pubblicata sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) in occasione della nomina e acclusa alla lista depositata dai soci da cui ciascun Consigliere eletto è stato tratto.

Per quanto concerne le liste di provenienza degli Amministratori nominati dall'Assemblea del 31/1/2020, si fa presente quanto segue:

- 1) dalla lista presentata dal socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, lista che ha ottenuto il maggior numero di voti assembleari, (n. 608.349.052.539 voti, pari all'89,536548% delle azioni ammesse al voto e all'80,547670% del capitale sociale complessivo), sono stati nominati i Consiglieri Vincenzo Calandra Buonauro (Presidente), Angelo Barbarulo (Vice Presidente), Francesco Guido, Sabrina Bruno, Lucia Calvosa, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti, Francesco Micheli;
- 2) dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - che ha dichiarato l'insussistenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del TUF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con il socio che detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca, né relazioni significative con il predetto socio ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - è stato nominato il Consigliere Leopoldo Scarpa. (n. 63.342.534.706 voti, pari al 9,322727% delle azioni ammesse al voto e all'8,386786% del capitale sociale complessivo):

La Banca adotta politiche in materia di diversità in relazione alla composizione degli organi sociali, con riguardo ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale.

La ripartizione per fasce di età e genere dei componenti del Consiglio alla data di approvazione della presente relazione è rappresentata di seguito:



Il rispetto dell'equilibrio tra i generi è in particolare garantito dalla normativa statutaria in materia di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante il meccanismo di lista, anche in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, come inserito dalla Legge n. 120/2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 58 sexies della Legge 157/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del



24 dicembre 2019 - avente ad oggetto la conversione in legge con modificazioni del D.L. 124/2019 - ha apportato modifiche agli artt. 147 e 148 del TUF prevedendo che il criterio di riparto volto ad assicurare l'equilibrio tra i sessi si applichi per sei mandati consecutivi, anziché per tre mandati consecutivi come in precedenza previsto. Le modifiche, introdotte dalla legge di conversione, hanno avuto efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi dal giorno 25 dicembre 2019.

Successivamente, l'art. 1, commi 302 e seguenti, della Legge 160/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" - ha apportato ulteriori modifiche agli artt. 147-ter (in tema di elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione) e 148 (in tema di composizione del Collegio Sindacale) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) prevedendo che in sede di nomina di detti organi venga adottato un criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra generi in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti (anziché un terzo come in precedenza previsto) degli Amministratori eletti e dei membri effettivi del Collegio Sindacale. Tale criterio si applica per sei mandati consecutivi.

Il criterio di riparto di cui sopra si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della predetta Legge 160/2019 (1° gennaio 2020).

La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in questione.

Con comunicazione del 30/1/2020 la Consob ha evidenziato che, con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti e, in particolare, ai casi in cui il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, si potrebbero creare incertezze interpretative nell'applicazione del nuovo criterio di attribuzione di almeno due quinti al genere meno rappresentato, in quanto dal punto di vista aritmetico è impossibile assicurare per entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in organi così composti.

La Consob ha ritenuto al riguardo che non fosse possibile ritenere che, per consentire l'attuazione della nuova normativa, la stessa imponesse indirettamente alle società quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque sindaci effettivi, stante l'attuale disciplina societaria che riserva all'autonomia statutaria la determinazione del numero dei membri effettivi del collegio sindacale.

Ciò posto, la Consob - nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare e tenuto conto dell'urgenza connessa all'applicazione delle nuove disposizioni già a partire dai prossimi rinnovi degli organi sociali - nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla disciplina in esame, ha dichiarato che considererà il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, dell'art. 144-undecies. 1 ("Equilibrio tra generi"), del Regolamento Emittenti Consob inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la Consob riterrà che sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Resta fermo il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-undecies.1 del



Regolamento Emittenti per gli organi sociali formati da più di tre componenti.

### **Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società**

I Consiglieri svolgono la propria attività con diligenza, tenuto conto della specifica professionalità, nonché del numero di cariche dai medesimi ricoperte in altre società quotate, bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Criterio applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina prevede che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in società quotate, in società finanziarie, bancarie ed assicurative, od in società di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio.

Le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario richiedono inoltre che:

- negli Organi societari siano presenti soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- sia assicurato che i componenti degli Organi garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: (i) della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; (ii) di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte,

fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi della Direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD IV (recepita nel nostro ordinamento dalla normativa primaria ma per la quale si attende ancora l'emanazione della disciplina regolamentare attuativa) o da disposizioni di legge o statutarie.

Lo Statuto della Banca contiene specifiche previsioni in ordine al numero massimo di incarichi ricopribili dagli Amministratori in altre società.

Peraltro, alcune di tali previsioni non risultano più allineate alla vigente normativa di legge e alle linee guida formulata dalla Vigilanza: ci si riferisce in particolare a quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel testo coordinato con la Legge di conversione 22/12/2011, n. 214, in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (su cui si veda *infra*). Resta ferma naturalmente l'applicazione della predetta normativa e delle linee guida fornite dalla Vigilanza, nelle more di una prevista revisione del testo statutario volta a renderne coerenti le disposizioni con quanto normativamente previsto.

Si riportano di seguito le disposizioni in argomento come riportate nell'attuale formulazione testuale statutaria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del testo statutario, gli Amministratori non esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di dieci incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi cinque



incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (per tali intendendosi società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro) non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di cinque incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla Carige.

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, dello Statuto, invece, gli Amministratori esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di sei incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi tre incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di tre incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla Carige.

La verifica del rispetto dei suddetti criteri è stata condotta, con esito positivo, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/2/2020. Si riportano in allegato gli incarichi ricoperti dai Consiglieri della Carige in società quotate, bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al Gruppo, come valutati nella predetta seduta del Consiglio di Amministrazione (cfr. Allegato 1).

### **Induction Programme**

In conformità a quanto previsto dal Criterio applicativo 2.C.2 del Codice e in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, gli Amministratori partecipano ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

In particolare Carige aderisce alle iniziative formative organizzate dall'ABI-Associazione Bancaria Italiana aventi ad oggetto corsi di Alta Formazione per Consiglieri di Amministrazione e Membri del Collegio Sindacale; i corsi, organizzati in più moduli, affrontano tematiche di rilievo quali il ruolo e la responsabilità degli Organi sociali, lo scenario macroeconomico e di business, la governance bancaria, il sistema dei controlli, la gestione dei rischi.

La Banca organizza inoltre per i Consiglieri e i Sindaci ulteriori percorsi formativi ad hoc, ove ritenuto necessario nell'ambito delle valutazioni di esperienza professionale bancaria in sede di "fit and proper assessment" della Vigilanza, nonché incontri costituenti occasioni di dibattito e confronto su argomenti di specifico rilievo nell'ambito delle attività consiliari.

Nel corso del 2020 sarà attuato uno specifico programma formativo, definito con il supporto del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, che verterà sulle tematiche di principale interesse, tenuto conto delle peculiarità della Banca.

Il Presidente cura che le sopra descritte iniziative vengano organizzate con modalità tali da consentire la partecipazione alle medesime degli Amministratori e dei Sindaci. In particolare tutti i Consiglieri e i Sindaci vengono invitati dal Presidente alla più ampia partecipazione all'iniziativa, quale momento di sicuro approfondimento delle rispettive competenze, in linea con quanto raccomandato dalla normativa di vigilanza nazionale ed europea, autoregolamentare e con quanto statuito nei Regolamenti degli Organi: gli stessi





esponenti vengono invitati dal Presidente a segnalare eventuali argomenti da trattare e/o approfondire nel corso degli incontri organizzati dalla Banca.

### **4.3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto e in conformità a quanto previsto dagli artt. 1.1 e 2.1 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" e dalla raccomandazione contenuta nel Codice (cfr. Criterio 1.C.5), il Presidente del Consiglio di Amministrazione si assicura che ai Consiglieri sia resa una prima informativa sulle materie che verranno poste all'ordine del giorno delle singole sedute con congruo anticipo rispetto alla data delle medesime sedute, assumendo le iniziative necessarie affinché la documentazione relativa ai singoli argomenti sia portata a conoscenza di tutti i partecipanti al Consiglio con congruo anticipo rispetto alla data effettiva della riunione e sia adeguata qualitativamente e quantitativamente alla significatività e/o all'importanza dei predetti argomenti. La predetta documentazione viene posta a disposizione di Consiglieri e Sindaci su apposito portale web dedicato, dove gli stessi possono prenderne visione in modalità remota mediante un'utenza personale o specifica "app" su tablet, nonché, durante le sedute consiliari, su tablet con accesso dalla predetta utenza personale.

Il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", oltre a formalizzare le modalità di convocazione di tale organo e di tempestivo inoltro delle pratiche a Consiglieri e Sindaci, precisa altresì che il Presidente sollecita i Consiglieri, in particolare quelli non esecutivi, a partecipare attivamente alle sedute dell'Organo consiliare, stimolando il confronto dialettico fra gli stessi Consiglieri.

Il medesimo Regolamento disciplina inoltre lo svolgimento delle sedute consiliari, incoraggiando la fattiva partecipazione dei Consiglieri, stabilendo in particolare che gli stessi hanno la facoltà di formulare proposte sugli argomenti posti all'ordine del giorno al fine di favorire, unitamente al Presidente, la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e, quindi, l'adozione, con il contributo ragionato e consapevole di tutti i Consiglieri, delle conseguenti deliberazioni.

Con riferimento a quanto previsto dal Codice (cfr. Criterio applicativo 1.C.6) circa la possibilità che Dirigenti dell'emittente e del gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno, in conformità con quanto previsto dall'art. 2.2 del sopra citato Regolamento consiliare, il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute i Dirigenti ed i responsabili delle funzioni aziendali nonché i consulenti esterni della Banca. Le funzioni di relatore sono svolte di norma dall'Amministratore Delegato o dai Dirigenti competenti nella materia trattata, con possibilità di eventuale intervento - a titolo di assistenza tecnica - di altro Dirigente o Responsabile di Ufficio estensore della relazione e della proposta, ferma restando la facoltà del Presidente di adottare, per specifici casi, differenti criteri. Alle sedute consiliari presenza il Segretario del Consiglio di Amministrazione. Partecipano inoltre, ove del caso, in funzione dell'attuazione dei periodici flussi informativi tra organi aziendali, i Dirigenti tempo per tempo preposti alle Funzioni di controllo ed in particolare Internal Audit, Compliance e Risk Management, nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

\*\*\*



Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Inoltre sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- a) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, verificandone la corretta attuazione e promuovendo tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, anche attraverso l'esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile;
- b) strategie d'impresa, sistema organizzativo, sistema dei controlli interni e governo dei rischi, ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi prodotti, sistemi interni di misurazione dei rischi, esternalizzazione di funzioni aziendali, processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile;
- c) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Condirettori Generali e del o dei Vice Direttori Generali;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca;
- e) la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;
- f) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza.
- g) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- h) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- i) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- m) la nomina e la revoca del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- n) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale;
- o) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- p) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni.

Sempre a norma dell'art. 20 dello Statuto, sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio le attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle ad esso riservate dal Codice di Autodisciplina.

In particolare, ai sensi del Codice di Autodisciplina, al Consiglio di Amministrazione sono riservate le seguenti



materie:

- l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Banca e del Gruppo Carige nonché il monitoraggio periodico in merito alla loro attuazione;
- la definizione del sistema di governo societario della Carige e della struttura del Gruppo;
- la definizione della natura e del livello dei rischi compatibili con gli obiettivi strategici della Banca;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Carige e delle Controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- la definizione della periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio stesso circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- la valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- la deliberazione delle operazioni della Carige e delle sue Controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario;
- la valutazione, almeno una volta all'anno, sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica;
- l'espressione agli azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, di orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, mediante l'approvazione e messa a disposizione del pubblico di un documento contenente l'identificazione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, anche in conformità alla vigente normativa di vigilanza;
- la definizione di una procedura per la gestione interna e comunicazione all'esterno di tutte le informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento a quelle privilegiate, che assicuri la corretta gestione di tali informazioni.

A seguito del provvedimento di "temporary administration" notificato da BCE in data 2/1/2019, fino al 31/1/2020, data di chiusura del periodo di commissariamento, le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono state svolte dai Commissari Straordinari in forma collegiale.

\*\*\*

Con specifico riferimento all'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato uno specifico "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo contabili", nonché il "Manuale del Sistema Contabile del Gruppo Banca Carige", in merito ai quali si rinvia al successivo Paragrafo 11.

Inoltre, con riferimento alla disciplina di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Policy del Processo ICAAP, che, con riferimento al Gruppo Banca Carige,



definisce il Governo societario del processo ICAAP, le funzioni aziendali coinvolte, nonché la metodologia per l'esecuzione dell'attività di monitoraggio/controllo da porre in essere sul processo ICAAP (autovalutazione e revisione interna), nonché la Policy del processo di Informativa al Pubblico Pillar 3.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato e tempo per tempo aggiornato il Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo Banca CARIGE, nell'ambito del quale vengono definiti il profilo di rischio-rendimento target che il Gruppo bancario intende conseguire (Risk Appetite Statement), le tipologie di rischio da monitorare e i relativi indicatori, le soglie quantitative previste per tutti gli indicatori selezionati nonché i processi e la governance del RAF.

Nell'esercizio del suo ruolo di primo responsabile e referente del sistema aziendale di controllo e gestione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione monitora nel continuo e verifica con cadenza annuale l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli a presidiare i rischi insiti nell'operatività della Banca e del Gruppo.

In relazione alla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale delle Società controllate, con specifico riferimento a quelle aventi rilevanza strategica (per la cui individuazione si rinvia al precedente Paragrafo 2, lett. l), la Capogruppo, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, promuove l'efficienza, la valorizzazione e l'interesse imprenditoriale delle singole Società, fatta salva la dovuta autonomia di queste ultime, nonché del Gruppo nella sua totalità, nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria, salvaguardandone la stabilità e la redditività.

Allo scopo di monitorare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Carige e delle Società controllate aventi rilevanza strategica, il Consiglio di Amministrazione viene periodicamente informato sulle decisioni assunte dagli Organi delegati in forza delle deleghe di poteri deliberativi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue Controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delibera inoltre in merito alle operazioni dell'Emittente e delle sue Controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Capogruppo medesima.

A tal fine, il "Regolamento del processo di Gruppo per il governo dei rischi (ruolo della Capogruppo e delle altre componenti del Gruppo)" prevede che le operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Carige vadano previamente sottoposte al Consiglio della Capogruppo, qualunque sia l'importo delle medesime. Per quanto concerne le suddette operazioni di rilievo economico, patrimoniale e finanziario, è stabilito un criterio generale per l'individuazione della "significatività", a fronte del quale tutte le Società controllate dovranno comunque sottoporre la singola operazione all'approvazione preventiva della Capogruppo: tale limite risulta raggiunto qualora l'importo dell'operazione sia pari o superiore al 25% del patrimonio netto della singola Società interessata, con esclusione delle operazioni di investimento di portafogli e/o di tesoreria, nonché delle attività poste in essere dalla Capogruppo in qualità di servicer per le operazioni di cartolarizzazione.



Il suddetto Regolamento prevede altresì che qualsiasi progetto di modifica dei testi statutari deve essere sottoposto ad una preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Analogamente, per assumere la necessaria efficacia, i piani aventi rilievo strategico predisposti ed approvati dai competenti organi amministrativi delle Società controllate devono essere sottoposti all'approvazione della Capogruppo Banca Carige.

Per quanto riguarda gli Organi sociali, le controllate debbono fornire preventiva informativa in merito ad ogni avvicendamento in seno agli Organi amministrativi e di controllo provvedendo - laddove si tratti di cooptazione, ex art. 2386 Cod. Civ. - alle nomine su indicazione della Capogruppo.

Infine, le Controllate devono effettuare una comunicazione preventiva alla Capogruppo in ordine a qualsiasi operazione di rilievo inerente alle partecipazioni.

### **Dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati**

Con l'adesione della Carige al Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha fatto propri i criteri formulati dallo stesso Codice in ordine alla dimensione, alla composizione ed al funzionamento del Consiglio medesimo e dei suoi Comitati.

Con riferimento al mandato iniziato in data 31/1/2020 il Consiglio ha in particolare provveduto, nella seduta del 26/2/2020, all'individuazione dei Consiglieri non esecutivi ed indipendenti, specificando i criteri a tal fine adottati e motivando puntualmente le determinazioni assunte a tale riguardo, nonché alla valutazione dell'adeguatezza del numero di incarichi di amministrazione o di controllo ricoperti dai propri componenti in società quotate, in società finanziarie, bancarie ed assicurative, od in società di rilevanti dimensioni.

Con specifico riferimento alle competenze dei membri del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che il TUB, il TUF, la normativa di Vigilanza della Banca d'Italia e le Linee Guida emanate in materia dall'EBA (European Bank Authority) impongono rigorosi requisiti quanto ai profili di professionalità e onorabilità degli esponenti bancari, che il Consiglio medesimo provvede a valutare successivamente ad ogni nomina da parte dell'Assemblea o delibera di cooptazione da parte dell'Organo amministrativo.

Le modalità di regolare funzionamento del Consiglio sono riportate nel corrente Paragrafo e, per quanto concerne i Comitati interni, nei successivi Paragrafi 7, 8 e 10, anche con rinvio alla Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Si ricorda che nel corso dell'Esercizio, alla luce del disposto Commissariamento:

- le funzioni degli organi sociali ordinari sono state svolte dai Commissari Straordinari e dal Comitato di Sorveglianza;
- non è stato condotto, da parte del Consiglio, l'annuale processo di autovalutazione sulla dimensione, la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati.



In conformità al Criterio applicativo 1.C.1. lett. h) e alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario il Consiglio di Amministrazione, ai fini della nomina o della cooptazione dei Consiglieri:

- identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche manageriali, di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno;
- verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati delle analisi sono portate a conoscenza dei soci in tempo utile, nell'ambito dell'inerente relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

I Commissari Straordinari, in relazione al particolare regime di Amministrazione Straordinaria, in vista dell'Assemblea del 31/1/2020 non hanno ritenuto di elaborare uno specifico documento in merito alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, limitandosi a richiamare nell'ambito della relazione illustrativa all'Assemblea i riferimenti normativi che regolano la materia.

#### **Autorizzazione di deroghe al divieto di concorrenza**

Le Assemblee dei Soci del 20/9/2019 e del 31/1/2020 non hanno autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Cod. Civ.

Al riguardo, come previsto dall'art. 36 ("Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari") del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel testo coordinato con la Legge di conversione 22/12/2011, n. 214, gli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo provvedono a monitorare il rispetto, da parte dei propri componenti, della normativa in esame, che vieta ai titolari di cariche nei predetti organi e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, intendendosi concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

## **4.4. Organi Delegati**

### **Amministratori Delegati**

A seguito del provvedimento di "temporary administration" notificato da BCE in data 2/1/2019, sino al 31/1/2020, termine della fase di Commissariamento, le funzioni dell'Amministratore Delegato sono state svolte dai Commissari straordinari in via disgiunta tra loro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella prima seduta successiva alla sua ricostituzione svoltasi in data 31/1/2020, ha nominato quale Amministratore Delegato Francesco Guido, che ai sensi di Statuto ha assunto altresì le funzioni di Direttore Generale, conferendo allo stesso, le deleghe e i poteri già in capo al precedente Amministratore Delegato svolgente funzioni di Direttore Generale



L'Amministratore Delegato è qualificabile come il principale responsabile della gestione dell'impresa ("chief executive officer"); alla data del 31/12/2019 non ricorreva la situazione di interlocking directorate prevista dal Criterio Applicativo 2.C.6.

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Egli inoltre presiede l'Assemblea, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, lo presiede, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, può assumere decisioni di competenza del Consiglio, ove questo sia impossibilitato a riunirsi, portandole a conoscenza dello stesso Consiglio nella prima riunione successiva.

Al 31/12/2019, a seguito del provvedimento di "temporary administration" notificato da BCE in data 2/1/2019 le funzioni di rappresentanza legale statutariamente attribuite al Presidente erano svolte da due Commissari straordinari in via congiunta, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del TUB in materia di Amministrazione Straordinaria. L'Assemblea ordinaria dei soci del 31/1/2020, sancendo il termine della fase di commissariamento, ha nominato Presidente Vincenzo Calandra Buonaura.

### **Informativa al Consiglio**

L'efficacia dei flussi informativi tra gli organi aziendali rappresenta un elemento fondamentale nell'ambito dell'organizzazione e del governo societario di Carige.

Lo Statuto ed i Regolamenti dei singoli organi aziendali contengono indicazioni specifiche in merito ai flussi informativi che devono essere forniti al fine di assicurare un efficace coordinamento ed un'adeguata dialettica tra gli organi stessi.

La condivisione delle informazioni avviene su base periodica o ad evento e costituisce una condizione imprescindibile affinché siano realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

## **4.5. Altri Consiglieri Esecutivi**

Nel corso dell'Esercizio, ciascun Commissario Straordinario ha esercitato singolarmente, in via disgiunta dagli altri Commissari, le funzioni esecutive attribuite da Statuto all'Amministratore Delegato.

A seguito della ricostituzione degli Organi sociali deliberata dall'Assemblea del 31/1/2020, risulta essere Amministratore Esecutivo, ai sensi del Criterio Applicativo 2.C.1 del Codice, l'Amministratore Delegato



Francesco Guido.

#### **4.6. Amministratori Indipendenti**

La valutazione circa l'indipendenza dei Consiglieri è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/2/2020, successivamente al rinnovo dell'organo consiliare deliberato dall'Assemblea del 31/1/2020. Le risultanze di tali valutazioni sono state rese note al mercato mediante la pubblicazione di appositi comunicati stampa, ai sensi dell'art. 144-novies, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri Membri successivamente all'avvenuta nomina assembleare dell'Organo Amministrativo.

Con riferimento alla nozione di "indipendenza" si fa presente che l'art. 18 dello Statuto prevede esplicitamente la nozione di indipendenza rilevante per i Consiglieri di Amministrazione della Banca, declinando gli inerenti requisiti, anche tenuto conto delle interpretazioni fornite in argomento dalle competenti Autorità di Vigilanza, sia dalle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, sia dal Codice di Autodisciplina, il tutto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Nel medesimo articolo è inoltre esplicitamente previsto che almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5) debbano possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Banca abbia aderito; al contempo sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti. A tal fine il medesimo articolo prevede che nelle liste di almeno tre candidati presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione almeno un quarto dei candidati presentati nella lista sia costituito da Amministratori indipendenti (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5).

Il testo statutario:

- risulta pienamente conforme alle nuove Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario, che richiedono l'individuazione in Statuto di un'unica definizione dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri;
- ottempera altresì alle previsioni del Criterio 3.C.3 del Codice di Autodisciplina sul numero minimo di Amministratori indipendenti, che devono essere almeno due per le società non appartenenti all'indice FTSE-Mib.

Quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad una valutazione con riferimento, in maniera distinta, ai criteri di indipendenza statuari sopra richiamati, senza adottare criteri ulteriori, anche con riferimento a singoli Amministratori.

In particolare, per il mandato iniziato il 31/1/2020, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza del requisito dell'indipendenza di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto sociale (e pertanto anche in base al





Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo ai seguenti Consiglieri: Angelo Barbarulo, Sabrina Bruno, Lucia Calvosa, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti, Francesco Micheli e Leopoldo Scarpa.

#### 4.7. Lead Independent Director

Il Consiglio non ha provveduto a designare un Amministratore indipendente quale *lead independent director*, non ricorrendo i presupposti previsti dal Criterio applicativo 2.C.4 del Codice di Autodisciplina.

### 5. Trattamento delle informazioni societarie

Banca Carige ha adottato il "Regolamento di Gruppo del processo delle informazioni privilegiate e degli illeciti in materia di abuso di mercato" che regola la procedura per la gestione interna e la divulgazione all'esterno delle informazioni privilegiate e riservate. Per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 181 del TUF, un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente sia l'attività della Banca e delle Società controllate sia gli strumenti finanziari quotati emessi dalla Carige, ed idonea - se resa pubblica - ad influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti quotati medesimi. Il Regolamento prevede di formalizzare il principio di riservatezza, in base al quale tutti gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Carige e delle Società controllate, nonché i professionisti e/o i consulenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure descritte nel Regolamento stesso per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni. In esso sono contenute altresì le norme per l'istituzione e la gestione del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Il predetto Regolamento prevede inoltre le modalità operative, ai sensi delle norme di legge e regolamentari, per la comunicazione al pubblico delle operazioni di internal dealing (ossia, come previsto dal diritto europeo e nazionale applicabile, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla Carige o di strumenti finanziari collegati alle suddette azioni, il cui importo complessivo raggiunga l'importo di Euro 20.000,00 nel corso dell'anno solare) effettuate dai soggetti rilevanti, tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La sintesi delle operazioni rilevanti tempo per tempo compiute dai soggetti rientranti nel citato perimetro sono disponibili sul sito internet della Carige [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nella sezione "Governance – Internal Dealing".

Il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" richiama inoltre l'obbligo dei Consiglieri a mantenere strettamente riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti, precisando che l'eventuale divulgazione dei predetti documenti può avvenire esclusivamente nel rispetto delle apposite procedure di gestione interna e di comunicazione all'esterno, disposte ed approvate al riguardo dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale.



## 6. Comitati interni al Consiglio

Al fine di accrescere l'efficacia delle proprie funzioni di organo con funzioni di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire al proprio interno, come meglio specificato in altre parti della Relazione, specifici Comitati endoconsiliari: in particolare, successivamente alla ricostituzione degli organi sociali ordinari avvenuta in data 31/1/2020, nella prima seduta tenutasi in pari data il Consiglio ha costituito il Comitato Nomine e Governance, il Comitato Remunerazione, il Comitato Rischi ed il Comitato Operazioni Parti Correlate. Successivamente, nella seduta dell'11/2/2020, il Consiglio ha attribuito al Comitato Nomine e Governance le attribuzioni in materia di sostenibilità, con conseguente modifica della sua denominazione in Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità.

Nessuno di tali Comitati svolge nella Banca funzioni attribuite a due o più Comitati previsti nel Codice di Autodisciplina. Le funzioni dei Comitati non sono state ripartite tra gli stessi in modo diverso rispetto a quanto previsto dal Codice, né sono state riservate all'intero Consiglio, sotto il coordinamento del Presidente, le funzioni previste nel Codice in capo a uno o più Comitati.

## 7. Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Carige è stato costituito il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, anche in relazione a quanto previsto dal Principio 5.P.1 del Codice di Autodisciplina, come da inerente Regolamento. In particolare, nella seduta del 31/1/2020 il Consiglio di Amministrazione ha valutato di confermare, come già nel precedente mandato consiliare, l'estensione ai temi di governance delle competenze del Comitato Nomine con conseguente individuazione dello stesso quale Comitato Nomine e Governance. Da ultimo, come detto, nella seduta dell'11/2/2020, il Consiglio ha attribuito al Comitato Nomine e Governance le attribuzioni in materia di sostenibilità, con conseguente modifica della sua denominazione in Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità

### Composizione e funzionamento

Il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, secondo le migliori competenze e disponibilità ad espletare l'incarico, in modo che il Comitato sia costituito da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti (ai sensi dell'art. 18 dello Statuto), con un Presidente nominato tra i Membri indipendenti.

Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente del Collegio Sindacale e/o altro/i Sindaco/i designato/i dal Presidente del Collegio e possono assistere, su invito del Presidente, altri esponenti, responsabili di funzioni aziendali e consulenti esterni la cui partecipazione si renda di volta in volta necessaria per chiarire meglio determinati aspetti con riferimento ai punti posti all'ordine del giorno, purché non in conflitto con gli argomenti posti all'ordine del giorno concernenti le nomine alle cariche aziendali. Ai lavori del Comitato assiste, inoltre, un esponente dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo, con funzioni di verbalizzazione. Il Presidente del Comitato, successivamente ad ogni riunione, riferisce in forma scritta al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta ed alle valutazioni espresse sulle tematiche di sua competenza



sottoposte al Consiglio.

Il Regolamento del Comitato prevede che il Presidente convochi le riunioni con la cadenza necessaria ad assicurare un efficace svolgimento del mandato conferito al Comitato stesso. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta si renda necessario alla luce delle funzioni ad esso attribuite e in particolare prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al cui ordine del giorno siano iscritte materie inerenti l'attività del Comitato.

A seguito del provvedimento di "temporary administration" notificato da BCE in data 2/1/2019 le funzioni del Comitato sono state svolte dai Commissari straordinari in forma collegiale, fino al 31/1/2020 quando, nella prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, è stato ricostituito con la composizione seguente:

- Lucia Calvosa –Presidente del Comitato
- Vincenzo Calandra Buonauro – Membro
- Sabrina Bruno – Membro

### **Funzioni**

Il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione nel processo di nomina o cooptazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché nelle seguenti altre attività:

- autovalutazione degli organi;
- verifica dell'idoneità degli esponenti aziendali rispetto alle previsioni del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario);
- definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo;
- collaborazione con il Comitato Rischi nell'individuazione e nella nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Sono inoltre attribuite al Comitato funzioni di supporto al Consiglio in merito:

- alla definizione del sistema di governo societario e dei modelli/linee guida di governance del Gruppo;
- alle attività collegate alla predisposizione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/2016; in particolare il Comitato formula un parere preventivo sulla dichiarazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- alla strategia ambientale e sociale del Gruppo, mediante formulazione di proposte in merito ad esse, agli obiettivi annuali e ai traguardi da raggiungere, monitorandone nel tempo l'attuazione;
- all'identificazione, di concerto con il Comitato Rischi, dei rischi che potrebbero derivare dalla mancata considerazione di fattori sociali e ambientali;
- al presidio dell'evoluzione della sostenibilità anche alla luce degli indirizzi e dei principi internazionali in materia, monitorando la performance del Gruppo al riguardo.

In considerazione del meccanismo del voto di lista previsto in Statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, non è previsto che il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità indichi i candidati alla



carica di Amministratore indipendente da sottoporre all'Assemblea.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Comitato può avere libero accesso a tutte le informazioni aziendali fornite dalle funzioni aziendali competenti, coinvolgendole di fatto nei processi che riguardano le proprie decisioni, nonché avvalersi di consulenti esterni, che possono essere invitati a partecipare alle riunioni ove il Presidente lo ritenga opportuno.

## 8. Comitato Remunerazione

In seno al Consiglio di Amministrazione è presente un Comitato Remunerazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, nel numero definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina in maniera coerente alla complessità del mandato conferito dallo stesso Consiglio al Comitato; attualmente il Comitato Remunerazione è composto da tre amministratori indipendenti, ivi incluso il Presidente del Comitato medesimo.

Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione della medesima Capogruppo nell'attività di vigilanza e monitoraggio, nonché nell'aggiornamento delle regole e dei principi previsti per le politiche di remunerazione.

Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, il Comitato Remunerazione ha accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti.

Il Comitato Remunerazione:

- ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione;
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- cura per le materie di propria competenza la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni;
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il Comitato Rischi;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta agli organi aziendali, compresa l'Assemblea dei soci.

Le informazioni sul Comitato Remunerazione sono generalmente contenute nella Relazione sulla Remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF. Relativamente all'esercizio 2019, stante il



provvedimento di "temporary administration" notificato da BCE in data 2/1/2019, la Relazione non è stata sottoposta all'Assemblea. Durante l'esercizio in corso la stessa sarà sottoposte alla prima Assemblea dei Soci utile.

Nel corso dell'esercizio 2019 le funzioni del Comitato Remunerazione sono state svolte dai Commissari straordinari in forma collegiale, fino al 31/1/2020 quando, nella prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, è stato ricostituito con la composizione seguente:

- Francesco Micheli –Presidente del Comitato
- Sabrina Bruno – Membro
- Miro Fiordi – Membro

## 9. Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche

Le informazioni su:

- politica generale per la remunerazione;
- piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- remunerazione degli Amministratori esecutivi;
- remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- meccanismi di incentivazione del Responsabile della funzione di Internal Audit e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- remunerazione degli Amministratori non esecutivi;
- indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF),

sono contenute nella relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF che nell'esercizio 2019, stante il regime di Amministrazione Straordinaria, non è stata redatta, e che per l'esercizio in corso verrà sottoposta ai soci durante la prima Assemblea utile.

## 10. Comitato Rischi

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Carige è stato costituito il Comitato Rischi, in conformità a quanto previsto dal Principio 7.P.3 del Codice di Autodisciplina, come da inerente Regolamento.

### Composizione e funzionamento

Il Comitato è costituito da Amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, includendo i componenti eletti dalle minoranze, il cui numero (da un minimo di tre ad un massimo di cinque) è definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina in maniera coerente alla complessità del mandato conferito dallo stesso Consiglio al Comitato. I membri del Comitato devono possedere le professionalità



richieste per svolgere il proprio ruolo ed in particolare conoscenze, competenze ed esperienze in materia di governo e gestione dei rischi al fine di esaminare e monitorare gli orientamenti e le strategie al riguardo definite dagli Organi competenti. Il Comitato nomina tra i componenti indipendenti il proprio Presidente, che ne coordina i lavori.

Ai lavori del Comitato partecipa almeno un componente del Collegio Sindacale e un esponente dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo con funzioni di verbalizzazione. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni altri esponenti e responsabili delle funzioni aziendali nonché consulenti esterni. Il Presidente del Comitato Rischi, successivamente ad ogni riunione, riferisce in forma scritta al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta ed alle valutazioni espresse sulle tematiche di sua competenza sottoposte al Consiglio.

Il Regolamento del Comitato prevede che il medesimo si riunisca ogniqualvolta ciò si renda necessario alla luce delle funzioni ad esso attribuite: di norma lo stesso si riunisce quantomeno prima della seduta consiliare al cui ordine del giorno sono iscritti argomenti di competenza del Comitato.

A seguito del provvedimento di "temporary administration" notificato da BCE in data 2/1/2019 le funzioni del Comitato Rischi, ivi incluse quelle in materia di operazioni con parti correlate oggi attribuite ad altro specifico Comitato, sono state attribuite al Comitato Controllo Rischi, fino al 31/1/2020 quando, nella prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, è stato ricostituito con la composizione seguente:

- Angelo Barbarulo – Presidente del Comitato
- Paola Demartini – Membro
- Miro Fiordi – Membro
- Leopoldo Scarpa – Membro

## **Funzioni**

Il Comitato Rischi supporta il Consiglio di Amministrazione in materia di rischi, sistema dei controlli interni e organizzazione aziendale, ponendo particolare attenzione su tutte le attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF ("Risk Appetite Framework") e delle politiche di governo dei rischi.

In particolare, il Comitato:

1. esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono uniformarsi il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono rispettare le funzioni aziendali di controllo; in tale contesto, il Comitato porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione eventuali punti di debolezza ed azioni correttive da promuovere;
2. in collaborazione con il Comitato Nomine, individua e propone i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i requisiti (esperienza e professionalità) che gli stessi responsabili devono possedere; esprime un parere circa la remunerazione del responsabile della funzione di internal audit, coerentemente con le politiche di remunerazione aziendali;



3. valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato e della relazione finanziaria semestrale, e a tal fine si coordina con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, con l'organo di controllo e con il revisore legale, prevedendone la partecipazione alle riunioni del Comitato nelle quali si procede all'esame dei predetti documenti contabili;
4. valuta l'idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite, coordinandosi con il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità;
5. verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del Consiglio di Amministrazione e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento per il coordinamento delle funzioni di controllo (Organi, Comitati, funzioni di controllo, Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001);
6. contribuisce, tramite valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni operative importanti e/o di funzioni di controllo;
7. in relazione ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione:
  - nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi nell'ambito del RAF, il Comitato svolge attività valutativa e propositiva affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire e approvare a) gli obiettivi di rischio (risk appetite), coerentemente al piano strategico ed al modello di business; b) il massimo rischio che può essere assunto (risk capacity) con riferimento alle capacità tecniche aziendali rispettando i requisiti regolamentari, gli altri provvedimenti assunti al riguardo dalle Autorità di Vigilanza; c) il rischio complessivo e per singola tipologia di rischio che può essere assunto per il conseguimento degli obiettivi fissati nel citato piano (obiettivo di rischio o propensione al rischio); d) la soglia di tolleranza (devianza massima dal rischio obiettivo che può essere tollerato risk tolerance) per operare anche in condizioni di stress entro il limite massimo di rischio che può essere assunto;
  - nella definizione dei limiti operativi di rischio (risk limits) tenendo conto degli obiettivi di rischio (risk appetite) i quali possono essere stabiliti per tipologia di rischio, per unità e/o per linea di business, per linea di prodotti e per tipologie di clienti;
  - nell'esame dei piani di intervento predisposti a fronte del superamento della risk tolerance;
  - nella valutazione dei criteri di determinazione dell'adeguatezza del capitale alla copertura complessiva dei rischi aziendali in termini attuali, prospettici ed in ipotesi di stress (ICAAP) e della liquidità a coprire il rischio di liquidità in termini attuali, prospettici ed in ipotesi di stress (LAAP);
8. valuta l'efficacia delle ipotesi e delle analisi contenute all'interno del Piano Strategico, verificando gli eventuali scostamenti riscontrati rispetto a quanto previsto nel Piano;
9. valuta l'efficacia delle ipotesi e delle analisi contenute all'interno del Recovery Plan e nei suoi successivi aggiornamenti esprimendo un parere motivato in merito ai fini di una successiva sottoposizione al Consiglio di Amministrazione;



10. valuta l'effettiva sussistenza dello stato di recovery, esprimendo un parere motivato in merito, ai fini della successiva rappresentazione al Consiglio di Amministrazione;
11. valuta, sulla base dell'informativa del Comitato di Direzione e del Comitato Controllo Rischi, l'effettiva sussistenza delle condizioni per la chiusura dello stato di recovery, esprimendo un parere motivato in merito, ai fini della successiva rappresentazione al Consiglio di Amministrazione;
12. supporta, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza ed esprime al Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente:
  - un parere circa l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, rispetto alle caratteristiche della Banca e del Gruppo, al profilo di rischio assunto;
  - un parere circa l'adeguatezza delle caratteristiche, descritte nella relazione sul governo societario, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento dei soggetti in esso coinvolti e di gestione dei rischi;
  - un parere circa i risultati esposti dalla società di revisione nell'eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo.

Il Comitato Rischi valuta, anche sulla base delle analisi e delle relazioni predisposte dalle competenti funzioni aziendali:

- almeno semestralmente, il processo svolto dallo stesso Comitato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza recepite nel presente regolamento e, per tale via, accerta l'adeguatezza dei singoli componenti a svolgere il proprio ruolo, anche sotto il profilo del permanere, nel complesso, delle professionalità e delle conoscenze richieste. La predetta verifica viene svolta secondo il regolamento del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati Consiliari;
- almeno semestralmente, il grado di aderenza dei principi assunti per la definizione del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione aziendale rispetto a quelli al riguardo stabiliti dalle disposizioni di legge e di vigilanza;
- almeno semestralmente, il grado di aderenza dei requisiti da possedere da parte delle funzioni di controllo rispetto a quelli stabiliti dalle disposizioni di legge e di vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione;
- almeno trimestralmente, la corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo e gestione dei rischi e del RAF;
- almeno annualmente, fermo restando le competenze del Comitato Remunerazione, che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione ed incentivazione della banca siano coerenti con il risk appetite framework (RAF);
- la corretta applicazione dei criteri per la misurazione/valutazione di rischi ed il resoconto ICAAP, da





sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al fine di accertare l'adeguatezza dello stesso rispetto alle linee generali fissate dal medesimo Consiglio, prima che il citato resoconto venga inviato alla Banca d'Italia;

- la corretta applicazione dei criteri per la misurazione/valutazione del rischio di liquidità ed il resoconto ILAAP, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al fine di accertare l'adeguatezza dello stesso rispetto alle linee generali fissate dal medesimo Consiglio;
- la corretta applicazione dei criteri per la misurazione/valutazione del rischio di credito affinché siano coerenti con le strategie di gestione dei rischi della banca;
- che i prezzi e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie di gestione dei rischi della banca.

Il Comitato Rischi esamina:

- almeno annualmente, i programmi di attività, compreso il piano di audit, e le relazioni predisposti dalle funzioni aziendali di controllo, prima che gli stessi vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio. In tale contesto, il Comitato può richiedere alle funzioni di controllo per quanto di loro competenza di porre in essere verifiche di specifiche aree operative;
- le relazioni periodiche aventi ad oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalle funzioni di controllo;
- il contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Comitato Rischi informa periodicamente, secondo quanto disciplinato nel Regolamento di Gruppo del processo informativo-direzionale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in merito alle attività dallo stesso svolte, tenendo conto delle informazioni dallo stesso ricevute dalle funzioni operative e di controllo.

Il Presidente del Comitato Rischi, successivamente ad ogni riunione, riferisce in forma scritta al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta ed alle valutazioni espresse sulle tematiche di sua competenza sottoposte al Consiglio.

## 11. Comitato Operazioni Parti Correlate

Alla chiusura del periodo di Commissariamento, nella sua prima seduta del 31/1/2020, il Consiglio di Amministrazione ha riscontrato l'opportunità di procedere alla costituzione di uno specifico Comitato Operazioni Parti Correlate (OPC), che ha assunto il ruolo in materia in precedenza svolto dal Comitato Rischi.

Ai sensi del proprio Regolamento, il Comitato è costituito da amministratori indipendenti, il cui numero (da un minimo di tre ad un massimo di cinque) è definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina in maniera coerente alla complessità del mandato conferito dallo stesso Consiglio al Comitato. I membri del Comitato devono possedere le professionalità richieste per svolgere il proprio ruolo. In particolare, i citati membri devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze in materia di parti correlate e soggetti



collegati. Alle riunioni del Comitato deve partecipare almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale.

Qualora, con riferimento ad una determinata operazione, non siano presenti in Comitato Operazioni Parti Correlate almeno due Amministratori indipendenti non correlati, l'operazione è approvata previo motivato parere non vincolante degli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti in Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, del Collegio Sindacale.

Ai lavori del Comitato partecipa un esponente dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo con funzioni di verbalizzazione. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni altri esponenti e responsabili delle funzioni aziendali nonché consulenti esterni. Il Comitato Operazioni Parti Correlate informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito alle attività dallo stesso svolte. Il Presidente del Comitato, successivamente ad ogni riunione, riferisce - ove possibile in forma scritta - al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta ed alle valutazioni espresse sulle tematiche di sua competenza sottoposte al Consiglio.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ciò si renda necessario alla luce delle funzioni ad esso attribuite: di norma lo stesso si riunisce quantomeno prima della seduta consiliare al cui ordine del giorno sono iscritti argomenti di competenza del Comitato.

Il Comitato Operazioni Parti Correlate svolge attività di supporto al Consiglio di Amministrazione in relazione ai compiti in materia di parti correlate e soggetti collegati previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Gruppo del processo parti correlate soggetti collegati (il "Regolamento di Gruppo").

In particolare il Comitato Operazioni Parti Correlate:

- esprime un preventivo e motivato parere, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità del Regolamento di Gruppo, nonché dei successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi normativi; il Comitato può a tal fine proporre modifiche od integrazioni al predetto Regolamento di Gruppo;
- formula, ove previsto, pareri preventivi e motivati sulle Operazioni di Minore e Maggiore rilevanza, non rientranti nei casi di esenzione, in merito all'interesse della Banca - nonché delle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate - al compimento delle operazioni medesime direttamente dalla stessa Banca, o per il tramite delle Società del Gruppo Banca CARIGE, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- è coinvolto già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria;
- esamina e valuta periodicamente il perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati;
- esamina e valuta l'informativa trimestrale avente ad oggetto le operazioni con parti correlate e soggetti collegati deliberate dal Consiglio di Amministrazione e l'attuazione delle eventuali delibere



quadro assunte ai sensi del Regolamento di Gruppo, nonché le ulteriori operazioni con parti correlate o con soggetti collegati concluse nell'esercizio dei poteri delegati;

- esamina e valuta i report prodotti dalle funzioni di controllo in materia di parti correlate e soggetti collegati: in particolare, esamina e valuta la Relazione periodica della Funzione Internal Audit sull'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, redatta ai sensi della vigente normativa di vigilanza.

Il Comitato Operazioni Parti Correlate informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito alle attività dallo stesso svolte.

Alla data di approvazione della presente relazione, il Comitato è composto da tre Amministratori indipendenti, come di seguito dettagliato:

- Gaudiana Giusti –Presidente
- Lucia Calvosa– Membro
- Francesco Micheli – Membro

## 12. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Per quanto concerne il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, si fa presente, in primo luogo, che una delle rilevanti specificità delle aziende bancarie italiane consiste nell'essere assoggettate ad una normativa di Vigilanza che ha dato indicazioni ben precise in merito a contenuti, finalità e componenti del Sistema dei Controlli Interni, inteso come l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca, anche in un'ottica di medio lungo periodo;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Pertanto la Capogruppo Banca Carige, in linea con la normativa di legge e di vigilanza e in coerenza con le indicazioni del codice di Autodisciplina delle società quotate, per garantire una sana e prudente gestione che coniughi alla profittabilità dell'impresa una coerente assunzione dei rischi e un'operatività improntata a criteri di trasparenza e correttezza, si è dotata di un sistema dei controlli interni (il "Sistema dei Controlli Interni o SCI") al fine di rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il prerequisito per un sistema dei controlli interni ben funzionante è rappresentato dalla corretta articolazione



del Sistema organizzativo aziendale.

Il sistema organizzativo aziendale costituito da 5 sistemi:

- Sistema organizzativo e di governo societario
- Sistema gestionale
- Sistema di misurazione e valutazione dei rischi
- Sistema di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale
- Sistema dei controlli interni,

è costruito e costantemente monitorato per garantirne nel continuo la coerenza con il modello organizzativo di Vigilanza, ossia con l'insieme delle previsioni di legge e di Vigilanza che disciplinano i processi, le procedure e la struttura organizzativa.

Il coinvolgimento attivo degli Organi aziendali nell'adeguamento del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di Vigilanza riveste particolare importanza: la normativa ha infatti delineato in maniera puntuale i compiti e le responsabilità degli organi aziendali nella definizione del sistema dei controlli interni delle banche.

In particolare all'Organo con funzione di supervisione strategica è demandata la definizione del modello di business, degli indirizzi strategici, dei livelli di rischio accettati e l'approvazione dei processi aziendali più rilevanti (quali, ad esempio, la gestione dei rischi, la valutazione delle attività aziendali e l'approvazione di nuovi prodotti/servizi).

I singoli processi che compongono il sistema organizzativo aziendale sono pertanto disciplinati e descritti in specifici Regolamenti che costituiscono le Fonti normative interne di primo livello, a loro volta dettagliate nelle fonti normative interne di secondo livello.

La formalizzazione in Regolamenti del funzionamento dei processi che compongono il sistema organizzativo aziendale ha come obiettivo principale quello di governare i rischi ai quali il Gruppo è esposto, in particolare il rischio di non conformità alle norme, cioè il rischio che i processi vengano svolti diversamente da quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Vigilanza (norme esterne).

Pertanto, l'impianto regolamentare descritto è finalizzato a consentire di:

- definire, nel continuo, nel rispetto delle norme esterne, le disposizioni aziendali (norme interne) relative al complesso dei processi aziendali, ivi compresi quelli di governo societario e dei controlli;
- valutare periodicamente:
  - a. il rischio organizzativo di non conformità delle norme interne che regolamentano i processi alle relative norme esterne (cosiddetta *conformità normativa*), con riferimento alla significatività dell'eventuale scostamento fra le predette normative;



- b. il rischio organizzativo di non conformità delle attività svolte nei processi rispetto a quelle previste dalle norme esterne (cosiddetta *conformità operativa*), con riferimento alla significatività dell'eventuale scostamento fra le predette attività e la normativa esterna;
- assicurare l'attendibilità della valutazione dei rischi attraverso la verifica nel continuo della conformità dei processi attraverso i quali viene effettuata tale valutazione;
- informare periodicamente gli Organi aziendali in merito ai risultati delle verifiche svolte e cioè in merito al rischio organizzativo di conformità normativa ed operativa dei processi;
- assumere le iniziative necessarie per eliminare le eventuali carenze emerse dalle predette verifiche e, in particolare, le carenze significative, cioè quelle che ostacolano la gestione dei rischi ed il conseguimento degli obiettivi di Gruppo.

Il Sistema dei Controlli Interni di Banca Carige, periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento, è incentrato su un insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e l'equilibrio gestionale.

Anche alla luce delle osservazioni formulate a livello di Gruppo dalla BCE, nell'ambito del *Supervisory Review and Evaluation Process*, e ad esito di attività ispettive, il mantenimento di un congruo dimensionamento quali-quantitativo delle funzioni di Internal Audit, Risk Management e Compliance della Capogruppo, è oggetto di attento monitoraggio da parte sia delle strutture stesse sia da parte delle competenti unità operative della Banca, al fine di garantire l'adeguatezza del sistema di monitoraggio e di controllo dei rischi a livello di Gruppo. Nel corso dell'esercizio sono proseguite le attività finalizzate a migliorare i presidi in materia di antiriciclaggio e la relativa architettura applicativa a supporto.

\*\*\*

La valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia del SCI nel suo insieme è oggetto dell'attività di revisione interna.

## **Funzioni di controllo**

Banca Carige ha definito per il Gruppo bancario il sistema dei controlli interni al fine di effettuare le seguenti forme di controllo previste dalle disposizioni di Vigilanza e/o dalle disposizioni interne:

### **1) Controlli di linea (1° livello)**

Tali controlli sono distinti in:

- controlli di linea continui (autocontrolli) effettuati dalle unità organizzative sulle singole attività svolte. Tali controlli possono essere: i) incorporati nelle procedure informatiche che supportano le attività, ii) svolti nell'ambito del back office e possono essere effettuati "a campione" anche dai responsabili delle unità organizzative (cosiddetto controllo di linea gerarchico);
- controlli periodici effettuati dalle singole unità sui processi di propria competenza (insieme di attività omogenee) con riferimento ad un determinato periodo.



Il personale ha la responsabilità di segnalare all'Organizzazione le anomalie procedurali rilevate nello svolgimento di servizi e operazioni, nonché le iniziative di miglioramento del presidio dei rischi.

In merito all'attività creditizia è in funzione un modello operativo ed organizzativo di monitoraggio supportato da un apposito strumento informatico, finalizzato ad effettuare in modo strutturato ed efficace la gestione delle posizioni che presentino segnali di degrado ed attribuire a figure creditizie dedicate, a valle di una fase iniziale di gestione "commerciale", la responsabilità di monitorare e indirizzare le azioni intraprese dai gestori ed il conseguente andamento delle posizioni. Tale modello è basato sulla verifica di parametri ritenuti significativi per la valutazione dell'andamento del cliente (c.d. early warning) al fine di individuare e gestire tempestivamente eventuali segnali di decadimento del merito creditizio del cliente e di tutelare le ragioni di credito del Gruppo. I parametri di rating rientrano tra gli elementi utilizzati per definire il grado di priorità con il quale intervenire sulle posizioni in perimetro.

## **2) Controlli di conformità e controlli sui rischi (2° livello)**

Tali controlli, finalizzati ad accertare la conformità normativa ed operativa dei processi aziendali rispetto alle disposizioni di legge e di Vigilanza, a definire le metodologie di misurazione del rischio, a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e a controllare il raggiungimento degli obiettivi di rischio-rendimento loro assegnati, sono affidati a strutture diverse da quelle produttive:

### **- Funzione di Conformità alle norme (compliance)**

Il ruolo di funzione di conformità alle norme è affidato alla struttura Compliance, che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, opera in completa indipendenza di giudizio e di azione ed è posta in posizione di staff all'Amministratore Delegato, con possibilità di riferire direttamente, tramite il proprio Responsabile, agli organi amministrativi e di controllo della Capogruppo e delle Banche del Gruppo.

La Compliance svolge le attività inerenti al rischio di non conformità per la Capogruppo e per le Società del Gruppo che esternalizzano la funzione sulla Capogruppo, avvalendosi della collaborazione delle strutture aziendali e del supporto di specifici referenti nell'ambito di ciascuna società interessata.

La Struttura:

- svolge il processo di controllo di conformità normativa, ossia il confronto fra le fonti normative interne con le disposizioni esterne ed il processo di controllo di conformità operativa ossia il confronto fra le attività svolte nei processi aziendali con quelle previste dalle disposizioni esterne, formulando un giudizio di conformità normativa e di conformità operativa che scaturisce dalla significatività degli eventuali scostamenti rilevati a seguito dei predetti confronti;
- informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, la funzione Revisione Interna e la funzione Risk Management in merito ai risultati dei controlli di conformità nonché in merito alla valutazione del rischio di conformità, unitamente alle proposte in ordine agli interventi da assumere per contenere ovvero eliminare il rischio stesso;
- contribuisce, mediante la collaborazione nelle attività formative inerenti alla conoscenza delle norme applicabili, alla diffusione di una cultura aziendale fondata sui principi di onestà, correttezza e



rispetto delle norme, per prevenire comportamenti illeciti e/o non conformi a regolamenti e normative;

#### - **Funzione Antiriciclaggio**

La Funzione Antiriciclaggio è stata istituita anch'essa nell'ambito della Struttura Compliance, ove il responsabile della Compliance è anche il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il responsabile dell'Ufficio Antiriciclaggio è Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.

Detti compiti sono stati svolti anche per tutte le Banche del Gruppo, per il Centro Fiduciario C.F. S.p.A. in liquidazione, fino a quando la Società ha richiesto al MEF la decadenza della licenza ad operare (18/3/2019) e per Creditis Servizi Finanziari S.p.A. fino alla cessione della società intervenuta il 26 marzo 2019

Il principale compito della Funzione è verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

#### - **Funzione di controllo dei rischi (risk management function)**

Il ruolo di funzione di controllo dei rischi è affidato alla Struttura Chief Risk Officer che, ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza, opera in completa indipendenza di giudizio e di azione ed è posta in posizione di staff all'Amministratore Delegato, con possibilità di riferire direttamente, tramite il proprio Responsabile cui è assegnato il ruolo di Chief Risk Officer – CRO, agli organi amministrativi e di controllo della Capogruppo e delle Banche e Società del Gruppo che esternalizzano la Funzione alla Capogruppo.

Al fine di segregare le funzioni di modellazione da quelle di controllo dei rischi nonché di garantire l'adeguamento della struttura alle sempre crescenti necessità di una visione integrata del rischio a livello di banca, anche attraverso l'individuazione di figure manageriali intermedie, la Struttura CRO è composta dai servizi Risk Management e Risk Control e dagli Uffici Convalida interna e Risk Engineering.

Le competenze della Funzione di controllo dei rischi comprendono la verifica circa:

- la corretta rilevazione e misurazione dei rischi ai quali è esposto il Gruppo bancario;
- l'adeguatezza del capitale (cosiddetto capitale complessivo) rispetto alla sommatoria dei rischi (cosiddetto capitale interno complessivo);
- la conformità operativa del processo svolto dalle unità organizzative competenti per la classificazione dei crediti, per la determinazione delle relative previsioni di perdita e per la gestione del recupero dei crediti stessi;
- il rispetto dei limiti di rischio (RAF) fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- la conformità operativa dei processi ICAAP e ILAAP.

La Struttura CRO svolge le proprie funzioni per la Capogruppo e per le Società del Gruppo che esternalizzano la funzione alla Capogruppo avvalendosi della collaborazione delle diverse strutture aziendali e del supporto di specifici referenti nell'ambito di ciascuna società interessata.

#### - **Convalida interna**



L'attività è svolta dall'Ufficio Convalida Interna, collocato in staff al CRO. L'Ufficio Convalida interna esamina, per tutti i rischi considerati come rilevanti all'interno del processo ICAAP, le metodologie di misurazione e i modelli di monitoraggio e gestione, assieme ai relativi processi e sistemi IT, in tutti i casi in cui tali metodologie siano state sviluppate internamente dal Gruppo.

L'attività di validazione consiste in:

- valutazione del livello di conformità regolamentare (laddove applicabile), e della robustezza dei sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi, che viene sintetizzata attraverso un giudizio sintetico di validazione;
- presidio del rischio modello e guida del Gruppo verso le migliori tecniche e prassi di misurazione e controllo dei rischi.

Inoltre l'Ufficio Convalida Interna:

- rendiconta gli esiti dell'attività di convalida agli organi di controllo interni ed all'organo con funzione di supervisione strategica predisponendo la Relazione Annuale di Convalida;
- monitora il processo ICAAP evidenziandone le carenze e i punti di miglioramento e dandone evidenza agli organi direzionali e di controllo tramite la predisposizione della relazione di Autovalutazione ICAAP, avvalendosi ove necessario del contributo di altre unità operative competenti;

#### - **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (con il supporto dell'Ufficio Controlli Contabili)**

Il "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo-contabili del Gruppo Banca Carige" disegnato sulla base di quello definito nel 1992 dal CoSO, "Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission" con la pubblicazione "CoSO's Internal Control Integrated framework", nonché, in relazione agli aspetti IT, sulla base dell'IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley (coerente con la metodologia CobIT), riguarda l'intera operatività del Gruppo e definisce le responsabilità attribuite alle diverse unità organizzative coinvolte nel processo di produzione delle informazioni finanziarie al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali rappresentati da:

- efficacia ed efficienza delle attività operative (operations);
- attendibilità dell'informativa finanziaria (reporting);
- conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (compliance).

Le dimensioni Operations e Compliance sono considerate nella misura in cui le attività aziendali alla base delle stesse, qualora non adeguatamente presidiate, possono determinare un significativo impatto sul bilancio d'esercizio e consolidato.

La componente Reporting, per contro, rappresenta l'obiettivo primario alla base del Modello; attiene agli atti e comunicazioni diffusi al mercato relativi all'informativa contabile anche infrannuale.

### 3) **Funzione di revisione interna (internal audit) (3° livello)**

Il ruolo di funzione di revisione interna è svolto dall'Internal Audit, struttura collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione. La Struttura ha il compito di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli di primo e di secondo livello ed è volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure





e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del Sistema dei Controlli Interni nel suo complesso.

L'Internal Audit svolge le attività di revisione interna per la Capogruppo e per le Società del Gruppo che esternalizzano la funzione alla Capogruppo avvalendosi della collaborazione delle strutture aziendali e del supporto di specifici referenti nell'ambito di ciascuna società interessata.

In particolare l'Internal Audit:

- assicura, attraverso l'attività di revisione interna, la verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Regolamento del processo di revisione interna (Pianificazione dell'attività di revisione interna, Esecuzione del piano di attività di revisione interna, Proposta di interventi sul sistema aziendale, Verifica degli interventi precedentemente proposti);
- definisce la pianificazione annuale e pluriennale dell'attività di revisione interna con riguardo sia ai controlli da svolgere presso le unità operative (c.d. verifiche in loco) sia ai controlli a distanza da effettuare con riferimento ai controlli di linea svolti dalle singole unità sui processi;
- verifica la corretta esecuzione da parte delle unità organizzative aziendali dei controlli di linea alle stesse assegnati sui processi di competenza;
- verifica la corretta esecuzione da parte delle unità di controllo di secondo livello delle verifiche di loro competenza (controlli di rischio, controlli di conformità);
- espleta gli accertamenti relativi a situazioni complesse conseguenti a frodi, errori, etc, fornendo i pareri previsti.

L'Internal Audit opera quale funzione di revisione interna di Gruppo sulla base di un Modello Audit, che si fonda su un approccio metodologico rivolto all'individuazione e alla rappresentazione del livello di rischio associato ai processi aziendali, che porta alla rilevazione qualitativa della rischiosità residuale di cui l'azienda si fa carico e la formulazione di un successivo giudizio di adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni.

Il Modello di Audit riguarda tutti i processi aziendali e tutte le entità del Gruppo. Si applica sia agli Audit di processo sia a quelli di rete, si sviluppa lungo il c.d. "Ciclo di Vita di Auditing", anche con il supporto di applicativi informatici dedicati che ne consentono la gestione di tutte le fasi tipiche:

1. Pianificazione delle attività;
2. Svolgimento delle verifiche;
3. Valutazione dei rischi e dei controlli;
4. Reportistica di dettaglio o di sintesi;
5. Gestione del follow-up degli interventi;
6. Gestione delle risorse.

La Capogruppo svolge funzioni d'indirizzo e supervisione per tutti i rischi, in particolare gestendo in ottica integrata i rischi di Pillar 1 e Pillar 2, secondo quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circ. 285 del 17/12/2013 e successivi aggiornamenti).



La strategia perseguita per le Società controllate ha comportato nel corso del tempo l'accentramento presso la Capogruppo di numerose funzioni, fra cui, in particolare, le attività di controllo interno, conformità alle norme (compliance), antiriciclaggio, risk management, contabilità, finanza, pianificazione e controllo.

Una strategia analoga è stata adottata per la Creditis Servizi Finanziari S.p.A., fino alla cessione della Società intervenuta il 26 marzo 2019.

Le diverse categorie di rischio - come accennato - sono monitorate dalle funzioni di controllo di 2° livello, le cui risultanze formano oggetto di periodica informativa al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi e al Collegio Sindacale, oltre che ai comitati direzionali (Comitato di Direzione, Comitato Controllo rischi, Comitato Crediti, Comitato NPE, Comitato Commerciale, Comitato Finanza e ALM).

\*\*\*

Nella riunione del 20/3/2019 i Commissari Straordinari hanno approvato la Relazione di valutazione del Sistema dei Controlli Interni - Anno 2018 predisposta dall'Internal Audit, che definisce tra l'altro le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando la compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati. In tale occasione sono state formulate dai Commissari Strordinari le proprie valutazioni in merito all'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, con riferimento ai principali rischi aziendali inerenti alla Carige ed alle Controllate, esprimendo conclusivamente una valutazione positiva sul grado di aderenza dei principi assunti per la definizione del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione rispetto a quelli al riguardo stabiliti dalle disposizioni di legge e di vigilanza.

Si fa presente anche a tale riguardo che, come detto, il "Regolamento del Processo di Gruppo per il governo dei rischi":

- garantisce il rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza concernenti l'assunzione e la misurazione/valutazione dei rischi complessivi, la semplificazione dei controlli e la razionalizzazione della rappresentazione agli Organi aziendali dei risultati degli stessi controlli e degli interventi da adottare per rimuovere eventuali problematiche emerse;
- riporta le soluzioni organizzative volte a conseguire il predetto obiettivo, disciplinando il ruolo della Capogruppo e delle altre componenti del Gruppo nelle quattro fasi che compongono il processo ovvero: (i) Politiche di governo dei rischi, (ii) Definizione dei processi e dei procedimenti operativi per il governo dei rischi, (iii) Attività di direzione e coordinamento della Capogruppo e (iv) Sistema dei controlli di Gruppo;
- disciplina l'esercizio delle prerogative di direzione e coordinamento proprie della Capogruppo, la quale è tenuta ad esprimere valutazioni in ottica di Gruppo in particolare materia di controlli interni.

Le Banche e le Società finanziarie appartenenti al Gruppo Banca Carige sono tenute a dotarsi - conformemente alla specifica normativa di settore - di un Sistema di Controlli Interni che può essere affidato



alla Capogruppo, qualora l'attività da porre in essere presenti caratteristiche di omogeneità.

\*\*\*

I piani annuali delle attività della Funzione Internal Audit 2019 e 2020 sono stati approvati, rispettivamente, dai Commissari Straordinari nella seduta del 9/4/2019 e dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 18/3/2020. Nella seduta del 27/3/2018 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato anche le Linee guida del Piano Triennale 2018-2020 relativo all'attività da espletarsi nei confronti del Gruppo, in conformità con quanto previsto dal Modello di Audit del Gruppo Banca CARIGE in merito all'assegnazione alla struttura Internal Audit della CARIGE S.p.A. della gestione diretta ed accentrata delle attività di auditing per la Capogruppo, per le banche del Gruppo, per la Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (fino alla cessione avvenuta nel 2019) e per il Centro Fiduciario C.F. S.p.A. (fino alla messa in liquidazione), ferme restando le competenze ed autonomie riservate ai rispettivi Organi amministrativi e di controllo.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della definizione dei piani strategici, industriali e finanziari, ha definito la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Banca.

In particolare, in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, nella seduta del 17/6/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo Banca Carige, successivamente aggiornato e da ultimo nella riunione dei Commissari Straordinari del 17/10/2019. Nell'ambito del RAF sono stati definiti il profilo di rischio-rendimento target che il Gruppo bancario intende conseguire (Risk Appetite Statement - RAS), le tipologie di rischio da monitorare e i relativi indicatori, le soglie quantitative previste per tutti gli indicatori selezionati nonché i processi e la governance del RAF.

Gli elementi costitutivi, i processi e la governance del RAF sono stati definiti tenendo conto dei principi guida indicati nel Regolamento del processo di Gruppo per il governo dei rischi, approvato dal Consiglio nella seduta del 18/3/2014, e nei correlati Regolamenti del processo di gestione dei rischi e di controllo dei rischi, approvati dal Consiglio nella seduta del 24/4/2014.

\*\*\*

### **Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria**

Il processo di definizione, valutazione e gestione dei rischi in relazione al processo di informativa finanziaria rappresenta parte integrante del Sistema dei Controlli Interni.

Banca Carige ha provveduto a dotarsi di un "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo contabili del Gruppo Banca Carige" (di seguito anche Modello), finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali rappresentati da:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria, anche consolidata;



- conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Il Modello di Banca Carige è stato disegnato sulla base di quello definito nel 1992 dal CoSO, "Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission" composto dalle più importanti associazioni professionali americane di contabilità e di audit, con la pubblicazione "CoSO's Internal Control Integrated framework" (di seguito CoSO Report), nonché, in relazione agli aspetti IT, sulla base dell'*IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley* (coerente con la metodologia CobIT) che rappresentano modelli di confronto riconosciuti e diffusi, utilizzati per definire le componenti e le dimensioni del sistema di controllo interno.

Sulla base delle previsioni del CoSO Report, il Modello si articola in cinque "fattori qualificanti" (ambiente di controllo, valutazione dei rischi, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio) che ne costituiscono la struttura portante e pervadono i diversi ambiti di operatività aziendale e i diversi livelli della struttura organizzativa, e si traducono in principi di Governo e controllo da applicare all'interno del Gruppo Banca Carige nella declinazione dei processi aziendali di governance, di business e di supporto.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige ha definito e approvato, unitamente al "Modello di Governo e Controllo dei processi amministrativo contabili del Gruppo Banca Carige", anche il "Regolamento del Dirigente Preposto - Framework metodologico e strumentale", che definisce la metodologia di rilevazione, definizione e valutazione delle procedure amministrativo contabili ex art. 154-bis del TUF e il "Regolamento del Dirigente Preposto - Framework organizzativo" nel quale sono descritti i poteri e mezzi attribuiti al Dirigente Preposto per poter adempiere ai compiti conferitigli, oltre che le relazioni organizzative che intercorrono tra il Dirigente Preposto e le altre funzioni aziendali.

Nell'ambito del progressivo adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del processo del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari che disciplina le attività che devono essere svolte per l'individuazione e l'esercizio del ruolo del Dirigente Preposto, secondo le previsioni statutarie e di legge.

Come stabilito nel Regolamento del Dirigente Preposto, l'operatività dello stesso si sviluppa secondo un ciclo di attività che descrive le singole fasi e la loro sequenza temporale al fine di pervenire ad un disegno completo dei processi amministrativo contabili e alla valutazione di adeguatezza e funzionalità dei relativi controlli. L'insieme delle attività operative è raggruppabile per sequenzialità, natura e finalità nelle seguenti fasi:

- valutazione dei controlli aziendali (Entity Level Control) a livello di Gruppo e monitoraggio dell'adeguatezza del Modello amministrativo contabile adottato;
- definizione del perimetro e programmazione dell'attività;
- formalizzazione delle procedure e aggiornamento delle procedure esistenti;
- identificazione e valutazione dei rischi e del disegno dei controlli, nonché monitoraggio piano azioni correttive;
- test dei controlli;
- valutazione complessiva dei controlli di processo.



Sulla base del Modello di riferimento adottato è stata effettuata una prima analisi dei controlli a livello aziendale (Entity Level Control), ossia delle impostazioni organizzative minimali a presidio dei processi amministrativo contabili. Tale analisi - da cui è scaturito un piano di interventi per il superamento dei gap riscontrati, monitorato nel corso degli anni - viene aggiornata con periodicità annuale.

Il processo di definizione, valutazione e gestione dei rischi richiede una preventiva individuazione del perimetro delle attività aziendali e la relativa definizione dei processi.

La definizione del perimetro comporta l'identificazione del campo di indagine delle attività di verifica e controllo in relazione alla rilevanza delle società, delle voci di bilancio e dei conti ad essi collegati sia dal punto di vista quantitativo (rilevanza finanziaria) sia dal punto di vista qualitativo (rischiosità, complessità, specificità ecc.). All'interno del perimetro di indagine si procede ad identificare i processi aziendali associati ai conti contabili individuati (c.d. processi "sensibili") che richiedono la formalizzazione delle relative procedure amministrativo contabili.

La formalizzazione delle procedure amministrativo contabili ha lo scopo di rilevare le attività, individuare le Unità Organizzative coinvolte e gli strumenti utilizzati, identificare e valutare i rischi potenziali e i relativi controlli posti a presidio. Le procedure per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario garantiscono la ragionevole certezza sull'attendibilità dell'informativa finanziaria e la capacità del processo di redazione del bilancio di produrre l'informativa contabile e finanziaria secondo i principi contabili di riferimento.

L'attività di identificazione dei rischi associati ai processi "sensibili" riguarda i rischi con impatto diretto e indiretto sul financial reporting; in particolare, considera i rischi collegati alle asserzioni di bilancio<sup>1</sup>, che costituiscono i requisiti che ogni saldo contabile deve soddisfare affinché sia raggiunto l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

Tale approccio (risk-based) da un lato consente di focalizzare l'attività di controllo sui rischi a maggiore

---

<sup>1</sup> Le asserzioni, in linea con gli obiettivi del Modello, sono così definite:

- Esistenza: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che un evento o una transazione relativa alla società e riflessa in bilancio sia realmente avvenuta;
- Completezza: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che non vi siano significative attività/passività, transazioni od eventi che non siano registrati o elementi di cui tenere evidenza;
- Valutazione: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che ogni attività/passività e ricavo/spesa sia registrata per un appropriato valore correttamente determinato secondo quanto previsto dai principi contabili applicati;
- Presentazione: le rilevazioni contabili sono tali per cui ogni dato è classificato, descritto e ne è fornita informativa secondo le norme ed i principi contabili applicati;
- Diritti e Obbligazioni: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che la società abbia diritto e obbligo rispettivamente per le attività e passività iscritte in bilancio ad una certa data.



impatto, dall'altro permette la predisposizione delle procedure amministrativo contabili considerando in particolare i rischi che, se non adeguatamente gestiti, potrebbero determinare errori nell'informativa finanziaria, anche a seguito di errori non intenzionali o di frode.

La fase di valutazione dei rischi identificati avviene a livello inerente, prescindendo dall'esistenza, adeguatezza e funzionalità dei controlli disegnati, ed ha la finalità di valutare, da una parte, il potenziale impatto quantitativo del verificarsi di azioni o eventi in grado di compromettere o consentire il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo sulla attendibilità del bilancio e di ogni altra informativa finanziaria e, dall'altra, la probabilità che un dato evento accada e di conseguenza che il suo effetto, definito sotto forma di impatto, si verifichi. La combinazione di questi elementi fornisce la valutazione del rischio potenziale, che conduce ad un giudizio sintetico sull'impatto che il rischio, se non adeguatamente presidiato, potrebbe avere sull'informativa finanziaria.

A fronte dei rischi individuati sono stati identificati i relativi presidi di controllo di linea atti a garantire la corretta processazione del "ciclo di vita del dato contabile" nonché una rappresentazione veritiera e corretta dell'informativa finanziaria. Le attività di controllo di linea identificate configurano l'insieme delle azioni da attivare per assicurare un razionale contenimento dei rischi aziendali identificati e garantire, conseguentemente, il perseguimento delle strategie e degli indirizzi definiti dal top management. Nell'ambito dei controlli sull'informativa finanziaria rilevano per la successiva attività di testing i controlli "chiave" (key controls), ossia quei controlli la cui assenza comporta il rischio di un errore o frode rilevante sul bilancio o in generale sull'informativa finanziaria e che non ha possibilità di essere intercettato da altri controlli.

La rilevazione del controllo tiene conto di elementi caratterizzanti quali l'individuazione della funzione responsabile della sua effettuazione, la cadenza temporale con la quale lo stesso viene effettuato, la sua tipologia ("preventive" o "detective"), le modalità di esecuzione, gli strumenti per l'effettuazione e le modalità utilizzate al fine di tenere le evidenze del controllo effettuato.

I controlli sono periodicamente sottoposti a valutazione da parte del Dirigente Preposto in termini di "disegno" con lo scopo di verificare, attraverso l'analisi degli elementi di efficacia che caratterizzano la singola attività di controllo, se lo stesso sia stato costruito in modo da consentire il raggiungimento dell'obiettivo connesso all'asserzione di bilancio individuata e sia in grado di fornire adeguata garanzia di riduzione, ad un livello accettabile, del rischio sotteso all'informativa finanziaria. La valutazione del disegno del controllo permette anche di assegnare una scala omogenea di priorità agli eventuali interventi definiti per il miglioramento del disegno. Infatti, nel caso si rilevino eventuali carenze nella valutazione del disegno dei controlli, sono configurati opportuni piani di intervento correttivi, in termini di priorità, tipologia, complessità, responsabilità e scadenza. Il processo di implementazione degli interventi correttivi suggeriti è monitorato nel continuo dal Dirigente Preposto, interfacciando le funzioni aziendali responsabili dell'implementazione medesima.

I controlli che hanno superato con successo la fase di valutazione del disegno sono sottoposti periodicamente a valutazione di operatività (o conformità) da parte del Dirigente Preposto, finalizzata a



verificare che l'attività di controllo sia svolta in conformità con quanto previsto dall'impianto documentale sviluppato nella fase di definizione delle procedure amministrativo contabili. La valutazione dell'operatività dei controlli viene effettuata ricorrendo a diverse tecniche, come la conduzione di interviste, l'ispezione della documentazione e della reportistica e la riesecuzione del controllo, al fine di ottenere successivi maggiori livelli di affidabilità, e conduce ad un giudizio sintetico a seconda delle anomalie eventualmente riscontrate che potrebbero inficiare (in modo più o meno rilevante) l'operatività del controllo.

La valutazione complessiva del controllo viene quindi effettuata sulla base della combinazione tra i risultati ottenuti dalle attività di valutazione del disegno e quelli ottenuti dalla valutazione dell'effettiva operatività dei controlli, ed esprime il livello di rischio residuo a cui è esposta la Banca.

Inoltre, il processo del DP è supportato da un sistema di sub – attestazione interna "a cascata" tramite il quale il Dirigente Preposto riceve periodicamente asseverazione dalle strutture organizzative interne circa il rispetto delle procedure e l'esecuzione dei controlli previsti, attinenti agli ambiti amministrativo contabili e finalizzati ad una corretta produzione dell'informativa finanziaria.

In merito all'adeguatezza nonché all'operatività dei controlli definiti in relazione al processo di informativa finanziaria, la Banca ha definito e sviluppato un sistema di reporting per il vertice aziendale che, con riferimento ai diversi contenuti, specifica i destinatari, gli strumenti e le tempistiche dell'informativa. La Banca ha inoltre sviluppato un sistema di comunicazione interna che tiene conto degli obiettivi programmati e del modello delle responsabilità aziendali garantendo la corretta e tempestiva trasmissione dei dati e delle notizie ai diversi livelli della struttura organizzativa.

Con particolare riferimento al reporting direzionale, il Dirigente Preposto informa semestralmente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il Collegio Sindacale, il Comitato Rischi e l'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in merito all'attività svolte ed ai principali risultati emersi, con particolare riferimento alle modifiche intervenute nelle procedure amministrativo contabili, alla valutazione del disegno dei controlli con evidenza delle principali criticità e dei piani di azione definiti, alla valutazione dell'effettiva applicazione dei controlli con evidenza delle eventuali anomalie emerse.

La definizione di una sana e prudente organizzazione è requisito fondamentale per lo sviluppo di un adeguato ambiente di controllo e deve essere orientata alla prevenzione di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Elementi chiave dell'organizzazione devono necessariamente essere l'assegnazione dei ruoli e delle principali responsabilità, il sistema delle deleghe, il disegno dei processi aziendali.

Con particolare riferimento all'area amministrativo contabile, la Banca Carige ha disegnato i "macro-ruoli" del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria. A tal riguardo il processo si compone delle fasi di:

- Presidio e Coordinamento, che attiene in particolare alle attività, svolte dal Consiglio di Amministrazione di Banca Carige con il supporto del Dirigente Preposto, di definizione/revisione del Modello, di direzione e coordinamento contabile delle Società del Gruppo, di identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi di informativa finanziaria, di definizione dei piani di adeguamento delle procedure amministrativo



contabili, di predisposizione della relazione di attestazione prevista dalla legge;

- Sviluppo dell'Organizzazione, che attiene alle attività, svolte dall'Organizzazione, di disegno e adeguamento delle procedure interne e dei controlli di linea necessari per il presidio dei rischi;
- Controlli, che attiene all'esecuzione dei controlli di linea da parte delle diverse Unità Organizzative aziendali, alla valutazione dei controlli aziendali (Entity Level Control) del Modello e al monitoraggio complessivo del processo di produzione dell'informativa finanziaria, da parte dell'Internal Audit, nonché al testing dei controlli operativi di processo, da parte del Dirigente Preposto.

Con particolare riferimento ai controlli di linea, nell'ambito del Gruppo, molteplici funzioni aziendali concorrono all'alimentazione e al controllo delle informazioni che, successivamente, vengono raccolte ed elaborate al fine della predisposizione e diffusione dei documenti contabili ovvero dell'informativa di carattere economico-finanziario. Ognuna di tali funzioni è responsabile di assicurare che tali informazioni siano corrette e rispondenti alle effettive transazioni realizzate.

### **12.1. Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**

All'Amministratore Delegato, anche in quanto facente funzioni di Direttore Generale, sono attribuiti i seguenti compiti di sovrintendenza di cui al Criterio applicativo 7.C.4 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa interna:

- a) identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue Controllate, e sottoposizione periodica al Consiglio di Amministrazione;
- b) dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- c) adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- d) richiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
- e) riferire tempestivamente al Comitato Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché possano essere intraprese le opportune iniziative.

### **12.2. Responsabile della Funzione di Internal Audit**

Il Responsabile della funzione di Revisione Interna è il Dirigente sovrintendente la Struttura Internal Audit.

Nella seduta del 21/1/2013 il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale e previo





parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi (oggi Comitato Rischi) e del Collegio Sindacale, ha deliberato di confermare tale individuazione, con attribuzione al medesimo Responsabile di tutti i compiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di riferimento, nonché dal Codice di Autodisciplina, definendone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali di remunerazione della Dirigenza della Banca e con la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione del "personale più rilevante", in misura adeguata all'espletamento delle proprie responsabilità.

Al Responsabile della funzione di Internal Audit è attribuito il compito di verificare che il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi sia sempre funzionante e adeguato, ai sensi del Principio 7.P.3 lett. b) del Codice.

La Struttura Internal Audit non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative. Nell'ambito del complessivo giudizio finale in merito all'adeguatezza, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli rilasciato in data 20/3/2019 i Commissari Straordinari hanno valutato positivamente l'adeguatezza qualitativa della Funzione, anche in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni.

Nel corso dell'Esercizio al Responsabile della Funzione di Internal Audit è stato messo a disposizione per l'assolvimento dei propri compiti un budget annuale adeguato.

La citata funzione non è stata esternalizzata o comunque affidata, nel suo complesso o per segmenti di operatività, a soggetti esterni.

\*\*\*

Il Responsabile della funzione di Internal Audit:

- ha verificato, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dai Commissari Straordinari, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- ha trasmesso relazioni periodiche o su eventi di particolare rilevanza al Consiglio di Sorveglianza e ai Commissari Straordinari; le relazioni periodiche contengono adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento e una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- ha verificato, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile;
- ha partecipato alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, di cui è membro;
- presiede il Comitato per il Coordinamento tra Funzioni aziendali di controllo.

### **12.3. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha da tempo approvato il documento "Modelli di organizzazione



e gestione della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ai sensi del D.Lgs. 231/2001" nel quale viene descritta l'articolazione dei modelli di organizzazione e gestione della Banca (poteri delegati, regolamento dei servizi, codici di comportamento, ecc.) e vengono esaminate nel dettaglio le diverse fattispecie di reato, individuando per ciascuna (o gruppo di fattispecie analoghe) le aree a rischio e le specifiche misure di prevenzione previste dai modelli suddetti.

Il Modello è volto a prevenire il compimento, nell'interesse o a vantaggio della Banca, sia da parte di soggetti apicali sia da parte di dipendenti, delle fattispecie di reato ritenute rilevanti ai sensi della normativa di riferimento e viene tempo per tempo aggiornato in virtù di eventuali modifiche intervenute alla legislazione applicabile in materia.

In linea con quanto deliberato dal Consiglio l'Amministratore Delegato, per il tramite delle competenti strutture della Banca, ha la facoltà di apportare al Modello gli aggiornamenti e gli affinamenti formali che non incidano sulla sostanza dello stesso, senza necessità di preventiva sottoposizione al Consiglio, ferma restando l'informativa all'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione e gestione della Banca e di curarne l'aggiornamento, la revisione e/o l'affinamento è affidato all'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A., costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001: al riguardo la Banca ha valutato l'opportunità di mantenere la separazione tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale, in relazione ai diversi profili di competenza e responsabilità dei due Organi.

L'Organismo di Vigilanza è composto da un esperto in materia bancaria e finanziaria, da un esperto di diritto penale che non svolga o abbia svolto attività difensionale per conto della Banca o di esponenti della stessa e dal Dirigente tempo per tempo preposto all'Internal Audit.

Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di funzionamento, per lo svolgimento dell'attività l'Organismo dispone di un'attribuzione finanziaria autonoma, ordinaria e permanente stanziata dal Consiglio di Amministrazione da utilizzarsi per motivi di urgenza o qualora il Consiglio della Banca non abbia aderito ad una specifica richiesta di intervento avanzata dall'Organismo stesso, con intesa che per ogni richiesta eccedente il suddetto stanziamento il Consiglio delibera in merito su richiesta dell'Organismo.

In conformità a quanto precede l'Organismo di Vigilanza è attualmente composto da un esperto in materia bancaria e finanziaria (Adalberto Alberici, che riveste l'incarico di Presidente), un esperto di diritto penale che non svolga o abbia svolto attività difensionale per conto della Banca o di esponenti della stessa (Massimo Leandro Boggio) nonché dal Dirigente della CARIGE S.p.A. preposto all'Internal Audit (Davide Lazzari).

L'Organismo può convocare a partecipare, in tutto o in parte, alle proprie riunioni i Membri del Consiglio di Amministrazione, i Membri del Collegio Sindacale, i Dirigenti e comunque qualunque dipendente della Banca la cui partecipazione l'Organismo valuti di volta in volta utile o necessaria per approfondire specifiche materie.

Come previsto dall'inerte Regolamento, l'Organismo ha i seguenti principali compiti:



- vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi, presiedendone l'aggiornamento, la revisione e/o l'affinamento ed effettuando le necessarie segnalazioni al Consiglio di Amministrazione;
- proporre e verificare le iniziative più idonee a diffondere presso gli Organi della Banca nonché tra il personale ed i fornitori di beni e servizi della Società la conoscenza ed il rispetto dei Modelli di organizzazione e gestione e del Codice Etico aziendale, segnalando altresì al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere ad eventuali revisioni o affinamenti dello stesso;
- informare con tempestività i competenti Organi o Funzioni aziendali nonché, ove del caso, il Consiglio di Amministrazione delle violazioni del Codice Etico e/o dei Modelli di organizzazione e gestione emerse a seguito della sua attività di monitoraggio, ovvero a motivo delle segnalazioni pervenute;
- riferire direttamente del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione al quale rassegna Relazioni semestrali circa i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata e gli eventuali interventi da attuare al fine di rendere compatibile la struttura aziendale con i dettami del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'esercizio dei compiti come sopra definiti, l'Organismo:

- si riunisce con periodicità regolare, almeno trimestrale, tale da assicurare un'efficace azione di monitoraggio, di controllo e di iniziativa;
- dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; per l'esercizio dei poteri di iniziativa, l'Organismo si avvale della Funzione di Internal Audit anche attribuendole, se valutato utile e necessario, mandati generali o specifici di verifica per proprio conto.

L'Organismo di Vigilanza nell'Esercizio ha tra l'altro vigilato sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza dei Modelli organizzativi nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei Modelli e sull'attuazione del piano di formazione del personale. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta ai presidi posti in essere dalla Banca per prevenire i rischi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007, ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda, infine, l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito del Gruppo Banca Carige, si fa presente che - in attuazione delle direttive fornite in merito dalla Capogruppo - le Banche del Gruppo, il Centro Fiduciario C.F. S.p.A. in liquidazione e la Carige REOCO S.p.A. hanno tempo per tempo provveduto ad approvare un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché all'istituzione di propri Organismi di Vigilanza, sulla base delle indicazioni di carattere generale approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni società e ferma restando la piena ed assoluta indipendenza operativa degli Organismi di Vigilanza.

#### **12.4. Società di Revisione**

Ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, in data 29/4/2011 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di conferire alla EY S.p.A. (già Reconta Ernst & Young S.p.A.), con sede legale in Roma, Via Po 32, l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2012-2020.



L'incarico conferito scadrà con il rilascio della relazione sul bilancio al 31/12/2020.

## **12.5. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali**

Con delibera del 3/3/2016, su conforme parere del Collegio Sindacale e sentito il Comitato Rischi e l'allora Comitato Nomine, il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 154-bis del TUF e dall'art. 31 dello Statuto sociale della Banca, ha nominato Mauro Mangani, Dirigente sovrintendente la Struttura Amministrazione e Bilancio, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nella medesima seduta il Consiglio ha altresì verificato:

- che Mauro Mangani è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri dall'art. 26 del TUB e dall'art. 147-quinquies del TUF, nonché di adeguata esperienza in materia di amministrazione, contabilità e finanza, secondo quanto stabilito dal citato art. 31 dello Statuto;
- che in relazione alla sua posizione non sussistono ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel testo coordinato con la Legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Si riportano di seguito i nominativi dei soggetti responsabili delle ulteriori funzioni aziendali di controllo:

- Davide Lazzari, Dirigente Preposto alla Struttura Internal Audit (Funzione di Revisione Interna);
- Roberta Famà, Chief Risk Officer ad interim e come tale preposta alla Funzione di Controllo dei Rischi (incardinata nella stessa Struttura Chief Risk Officer);
- Giacomo Ottonello, Dirigente Preposto alle Funzioni di Conformità e Antiriciclaggio (incardinate nella Struttura Compliance).

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi sono statutariamente riservate al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale e sentito il Comitato Rischi.

In relazione a compiti, poteri e mezzi, il **Dirigente Preposto**:

- ha accesso libero ad ogni informazione ritenuta rilevante per l'assolvimento dei propri compiti, sia all'interno della Banca sia all'interno delle Società del Gruppo;
- ha facoltà di dialogare con ogni Organo amministrativo e di controllo;
- definisce le procedure aziendali, quando esse abbiano impatto sul bilancio, sul bilancio consolidato, sui documenti soggetti ad attestazione;
- partecipa al disegno dei sistemi informativi che impattino sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il Dirigente Preposto ha inoltre la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale,



che abbia impatto sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, essere messo in condizione di adottare adeguate contromisure e di segnalare tempestivamente tale circostanza al Comitato Rischi, al Collegio Sindacale e, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

Tra i "mezzi" dei quali il Dirigente Preposto deve disporre nell'adempimento dei compiti attribuitigli, si indicano i seguenti:

- facoltà di dimensionare, nell'ambito della propria area di attività, un'adeguata struttura organizzativa per lo svolgimento dei compiti attribuiti (quantità e professionalità delle risorse), nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, utilizzando risorse disponibili internamente e, laddove necessario, ricorrendo a personale esterno, anche mediante attivazione di specifici contratti di outsourcing;
- facoltà di spesa (disponibilità di budget di cui deve rendicontare al Consiglio di Amministrazione);
- facoltà di utilizzare il supporto della funzione organizzazione per la mappatura dei processi di competenza e internal auditing nella fase di esecuzione di controlli specifici;
- possibilità di utilizzo, ai fini del controllo, dei sistemi informativi.

Come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013), le Funzioni di Controllo:

- dispongono dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
- hanno accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti;
- sono dotate di risorse economiche, eventualmente attivabili in autonomia, anche al fine di ricorrere a consulenze esterne;
- il loro personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione nel continuo.

In relazione a compiti, poteri e mezzi del **Dirigente preposto all'Internal Audit** si rinvia al Paragrafo 12.2.

In relazione a compiti, poteri e mezzi il **Chief Risk Officer**:

- ha accesso libero ad ogni informazione ritenuta rilevante per l'assolvimento dei propri compiti, sia all'interno della società, sia all'interno delle società del Gruppo;
- ha facoltà di dialogare con i diversi livelli dell'organizzazione e con gli Organi e le funzioni di controllo (Comitato Rischi, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, Collegio Sindacale, Internal Audit, Funzione di Compliance, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari);
- ha facoltà di esercitare il diritto di veto, di attivare procedure di escalation e di convocare Comitati nei casi previsti dalla normativa esterna ed interna;
- ha facoltà di partecipare alla definizione delle procedure aziendali quando esse abbiano impatto sui rischi che è chiamato a presidiare;
- partecipa al disegno dei sistemi informativi che abbiano impatto sui rischi sottoposti al suo controllo;



- presiede il Comitato Controllo e Rischi, Comitato direzionale con il compito di procedere al controllo dei rischi complessivi attraverso la definizione di criteri di gestione dei rischi e di limiti operativi per tipologia di rischio presidiato, alla verifica nel continuo dell'evoluzione dei rischi, al reporting sul monitoraggio degli obiettivi di rischio e della propensione al rischio.

Il Chief Risk Officer ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che impatti sul perimetro dei rischi monitorati, di proporre modifiche strutturali alle componenti del sistema dei controlli interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Collegio Sindacale, al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Tra i mezzi dei quali il Chief Risk Officer deve disporre nell'adempimento dei compiti attribuiti, si indicano i seguenti:

- - facoltà di utilizzare il supporto della funzione Organizzazione per l'implementazione di soluzioni organizzative ed informatiche a presidio dei diversi rischi e dell'Internal Auditing nella fase di esecuzione di controlli specifici;
- facoltà di utilizzo, ai fini del controllo, dei sistemi informativi.

In relazione a compiti, poteri e mezzi il **Responsabile della funzione Antiriciclaggio** ed il **Responsabile della funzione Compliance**:

- possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle adunanze in cui vengono specificamente trattate tematiche connesse con l'antiriciclaggio, con la conformità alle norme, col rischio reputazionale ed eventuali sanzioni collegate al mancato rispetto delle norme;
- possono partecipare a Comitati direzionali;
- hanno facoltà di dialogare con i diversi livelli dell'organizzazione e con gli Organi di controllo (Comitato Rischi, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, Collegio Sindacale).
- possono supportare i soggetti incaricati nella definizione delle procedure aziendali e nel disegno dei sistemi informativi, quando gli stessi abbiano impatto sui rischi presidiati.

Il Responsabile della funzione Compliance è inoltre Membro con diritto di voto del Comitato Controllo Rischi.

La Funzione Antiriciclaggio ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che abbia impatto sulla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

La Funzione di Conformità ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che impatti sui rischi presidiati, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.



## **12.6. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**

In conformità a quanto previsto dal Principio 7.P.3 del Codice di Autodisciplina e in ottemperanza alla vigente normativa di Vigilanza, considerato che la circolazione di informazioni tra gli Organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, la Carige pone specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli Organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun Organo.

Al riguardo appositi regolamenti aziendali disciplinano l'individuazione dei soggetti tenuti ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi aziendali, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Banca riferiscano direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi e al Collegio Sindacale.

Inoltre, il "Regolamento di Gruppo per il coordinamento degli Organi e delle Funzioni di controllo" definisce specifiche attività di coordinamento tra Organi e Funzioni della Capogruppo, nonché tra Organi e Funzioni delle diverse componenti del Gruppo, nelle singole fasi del processo dei controlli.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'inerente Regolamento di primo livello ("Regolamento del processo informativo-direzionale") che disciplina (i) con riferimento a Banca Carige, i compiti e le responsabilità dei vari organi e delle funzioni di controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli Organi Aziendali e (ii) con riferimento alla Banca nella sua veste di Capogruppo e nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, i compiti e le responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo all'interno del Gruppo, i flussi informativi e i relativi raccordi.

In data 19/12/2017 è stato costituito il Comitato per il Coordinamento tra le Funzioni Aziendali di Controllo, che riunisce i Responsabili delle Funzioni di Controllo, al fine di presidiare i rischi cui la Banca è esposta e assicurare un adeguato ed efficace coordinamento fra le Funzioni di Controllo Interno attraverso un approfondito scambio informativo sulle tematiche di interesse nell'ambito della pianificazione ed esecuzione dei controlli e nella valutazione dei relativi risultati, ferme restando le responsabilità proprie di ciascuna unità di controllo.

## **13. Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate**

Il Regolamento del processo parti correlate e soggetti collegati - aggiornato da ultimo nella seduta del 20/2/2018 previo parere favorevole espresso dal Comitato Rischi nella composizione dei soli membri indipendenti e dal Collegio Sindacale - individua procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate Consob, nonché le procedure da applicarsi da parte delle Banche del Gruppo dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, ai sensi della Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati.



Il Regolamento, integralmente disponibile sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (sezione Governance - Documenti Societari), individua procedure deliberative uniformi per entrambe le normative e un perimetro soggettivo di rilevanza coincidente rispettivamente ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob (perimetro delle "parti correlate", definito in base ai rapporti intercorrenti tra queste e la Capogruppo quotata) e della Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati (perimetro dei "soggetti collegati", definito in base ai rapporti intercorrenti tra questi e le Banche del Gruppo).

Nelle more dell'aggiornamento del predetto Regolamento i riferimenti al Comitato Rischi contenuti nello stesso sono da intendersi effettuati al Comitato Parti Correlate recentemente costituito in seno al Consiglio.

In particolare il Regolamento disciplina:

- i criteri per identificare le parti correlate ed i soggetti collegati;
- le procedure deliberative per le operazioni realizzate con parti correlate e soggetti collegati, prevedenti un ruolo qualificato in capo al Comitato Rischi;
- i limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati;
- l'informativa al mercato sulle operazioni con parti correlate;
- il sistema dei controlli interni ed i presidi organizzativi;

Banca Carige applica la predetta disciplina ad un ambito di soggetti più ampio rispetto a quello indicato dalla Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati e al Regolamento Parti Correlate Consob, al fine di assoggettare alle procedure riservate alle operazioni di questo tipo anche i rapporti che intercorrono tra il Gruppo stesso e gli azionisti più significativi della Capogruppo e contenere entro i limiti prudenziali stabiliti dalla Banca d'Italia anche le attività di rischio svolte dal Gruppo con tali soggetti.

Restano comunque fermi gli obblighi previsti dal Cod. Civ. in materia di interessi degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2391 del Cod. Civ., con conseguente applicazione anche delle disposizioni previste dalla suddetta norma. Inoltre, per espressa previsione del Regolamento aziendale, anche i Sindaci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in una determinata operazione con parti correlate o soggetti collegati informano tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

\*\*\*

Inoltre, ai fini dell'individuazione e dell'adeguata gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a definire, ai sensi della normativa stabilita dall'art. 136 del TUB una specifica procedura per l'approvazione di operazioni che comportino obbligazioni di esponenti aziendali.

Il quadro regolamentare in materia di Market Abuse, redatto allo scopo di garantire l'integrità dei mercati e incrementare la fiducia degli investitori, è stato completato negli ultimi anni sia a livello Europeo che Nazionale, con l'emanazione di una complessa e vasta normativa articolata su più livelli attuativi. Per il recepimento interno delle nuove disposizioni, è stato avviato un percorso di profonda revisione dell'impianto





normativo del Gruppo Banca CARIGE sfociato nell'approvazione del Regolamento di Gruppo del processo delle informazioni privilegiate e degli illeciti in materia di abuso di mercato e del Codice di comportamento e sulle operazioni personali effettuate dai soggetti rilevanti, le cui nuove versioni sono state approvate dai Commissari Straordinari nella seduta del 29 ottobre 2019 e poi declinate nella regolamentazione di secondo livello costituita dal Testo Unico Market Abuse. La nuova normativa ha inglobato anche le disposizioni relative alla disciplina in materia di internal dealing, in precedenza contenute in uno specifico Regolamento.

Anche in questo caso sono fatti salvi gli obblighi previsti dal Cod. Civ. in materia di interessi degli Amministratori stessi, ai sensi dell'art. 2391 del Cod. Civ. e dell'art 53 del TUB, con conseguente applicazione anche delle disposizioni previste dalle suddette norme.

## 14. Nomina dei Sindaci

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è disciplinata dall'art. 26 dello Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In particolare, le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi nell'individuazione dei primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo. Qualora dette liste indichino due candidati alla carica di Sindaco supplente, essi devono appartenere a generi diversi.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti (ossia, attualmente, almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea). Le medesime liste devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nei termini da queste stabilito (ossia, attualmente, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea).

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, sono tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Sono eletti terzo Sindaco effettivo e secondo Sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior



numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.

A decorrere dal rinnovo del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea del 30/4/2014 sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 148, comma 1-bis, del TUF, come inserito dalla Legge n. 120/2011, in materia di parità di accesso agli organi di controllo delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Come detto, la citata normativa è stata oggetto di recenti successive modifiche ad opera:

- dell'art. 58 sexies della Legge 157/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 - avente ad oggetto la conversione in legge con modificazioni del D.L. 124/2019 - che ha previsto che il criterio di riparto volto ad assicurare l'equilibrio tra i sessi si applichi per sei mandati consecutivi, anziché per tre mandati consecutivi come in precedenza previsto. Le modifiche, introdotte dalla legge di conversione, hanno avuto efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi dal giorno 25 dicembre 2019;
- dell'art. 1, commi 302 e seguenti, della Legge 160/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" - che ha apportato ulteriori modifiche agli artt. 147-ter (in tema di elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione) e 148 (in tema di composizione del Collegio Sindacale) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) prevedendo che in sede di nomina di detti organi venga adottato un criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra generi in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti (anziché un terzo come in precedenza previsto) degli Amministratori eletti e dei membri effettivi del Collegio Sindacale. Tale criterio si applica per sei mandati consecutivi.

Il criterio di riparto di cui sopra si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della predetta Legge 160/2019 (1° gennaio 2020).

La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in questione.

Con comunicazione del 30/1/2020 la Consob ha evidenziato che, con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti e, in particolare, ai casi in cui il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, si potrebbero creare incertezze interpretative nell'applicazione del nuovo criterio di attribuzione di almeno due quinti al genere meno rappresentato, in quanto dal punto di vista aritmetico è impossibile assicurare per entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in organi così composti.

La Consob ha ritenuto al riguardo che non fosse possibile ritenere che, per consentire l'attuazione della nuova normativa, la stessa imponesse indirettamente alle società quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque sindaci effettivi, stante l'attuale disciplina societaria che riserva all'autonomia statutaria la determinazione del numero dei membri effettivi del collegio sindacale.



Ciò posto, la Consob - nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare e tenuto conto dell'urgenza connessa all'applicazione delle nuove disposizioni già a partire dai prossimi rinnovi degli organi sociali - nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla disciplina in esame, ha dichiarato che considererà il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, dell'art. 144-undecies. 1 ("Equilibrio tra generi"), del Regolamento Emittenti Consob inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la Consob riterrà che sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Resta fermo il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti per gli organi sociali formati da più di tre componenti.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione del sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi, subentrerà il supplente anche appartenente al genere più rappresentato, il quale resterà in carica sino alla prima assemblea utile.

Nel caso in cui occorra provvedere alla nomina di Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di Sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista, in modo che sia garantito il rispetto del criterio di riparto tra generi. Qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'Assemblea provvede a sostituirlo, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

La Consob, con determinazione dirigenziale n. 13 del 24/1/2019, ha confermato quanto già stabilito con delibera n. 20273 del 24/1/2018 determinando al 4,5% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo per la Carige, ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti Consob, fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

Con determinazione n. 28 del 30/1/2020 la quota per l'esercizio 2020 è diminuita al 2,5%, sempre fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

## 15. Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale

Come detto, con provvedimento del 2 gennaio 2019 la Banca Centrale Europea ha notificato a Banca CARIGE la decisione di scioglimento dell'organo con funzione di controllo e la sua sostituzione con un Comitato di Sorveglianza ai sensi degli articoli 69-octiesdecies, 70 e 98 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario). Il 31/1/2020, conclusasi la fase di Commissariamento, l'Assemblea dei soci ha provveduto a ricostituire il Collegio Sindacale mediante l'utilizzo del voto di lista. I Sindaci sono stati nominati per la durata



di tre esercizi, quindi con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

In particolare:

- 1) dalla lista presentata dal socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, lista che ha ottenuto il maggior numero di voti assembleari (n. 607.728.906.252 voti, pari all'89,442213% delle azioni ammesse al voto e all'80,465561% del capitale sociale complessivo), sono stati nominati quali Sindaci effettivi Pierpaolo Singer e Anna Girello e quale Sindaco supplente Silvia Muzi;
- 2) dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - che ha dichiarato l'insussistenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del TUF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con il socio che detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca, né relazioni significative con il predetto socio ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - sono stati nominati quale Sindaco effettivo Alberto Giussani e quale Sindaco supplente Vincenzo Miceli (n. 63.939.710.763 voti, pari al 9,410297% delle azioni ammesse al voto e all'8,465855% del capitale sociale complessivo).

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto, Alberto Giussani è stato altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale, in quanto Sindaco effettivo eletto dalla lista votata dalla minoranza assembleare.

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun Sindaco, illustrate nei loro *curricula*, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, anche regolamentari, sono rinvenibili nella documentazione pubblicata sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) in occasione della nomina e acclusa alla lista depositata dai soci da cui ciascun Sindaco eletto è stato tratto.

La composizione e la struttura attuale del Collegio Sindacale sono riepilogate nella tabella 2, riportata in appendice.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione svolge tempo per tempo le proprie valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate in capo ai membri del Collegio Sindacale.

Le risultanze di tali valutazioni sono state rese note al mercato mediante la pubblicazione di appositi comunicati stampa, ai sensi dell'art. 144-novies, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti.

La valutazione circa i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei propri membri, nonché dei limiti al cumulo degli incarichi, è stata effettuata dal Collegio Sindacale attualmente in carica nella seduta dell'11/2/2020, successivamente alla propria nomina e preliminarmente alla verifica in merito da parte del Consiglio di Amministrazione. Le predette valutazioni sono state effettuate anche in relazione ai criteri



previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori, per quanto applicabili.

In relazione a quanto sancito dal Codice di Autodisciplina (Criterio applicativo 8.C.3) e dalla vigente normativa regolamentare, il Regolamento di Gruppo del processo parti correlate soggetti collegati estende ai Sindaci le norme procedurali previste per gli Amministratori in merito alla ricorrenza di un interesse nella singola operazione con parte correlata o soggetti collegati.

Pertanto, i Sindaci che hanno un interesse - anche potenziale o indiretto - nell'operazione, informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Collegio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo.

Si ribadisce, inoltre, che le previsioni dell'art. 136 del TUB e del Regolamento in tema di obbligazioni degli esponenti aziendali si applicano anche a coloro che svolgono funzioni di controllo presso la Banca.

\*\*\*

L'attività del Collegio Sindacale è disciplinata da uno specifico Regolamento, approvato dallo stesso Organo di Controllo.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, partecipa alle riunioni dei comitati endo-consiliari, in particolare del Comitato Rischi e si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, ricevendo da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Inoltre, il Collegio incontra periodicamente gli organi di controllo delle società partecipate, la società di revisione e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al fine di acquisire i flussi informativi necessari allo svolgimento della propria attività.

Il Collegio Sindacale partecipa altresì a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento: in relazione alle predette iniziative si rinvia a quanto specificato al Paragrafo 4.2.

## 16. Rapporti con gli azionisti

Le relazioni con i soci e gli investitori istituzionali sono gestite da apposite strutture aziendali.

In particolare, il Responsabile della Struttura Investor Relations & Research è attualmente Roberta Famà. Il recapito telefonico è: 010/5794877, mentre l'indirizzo e-mail è: [investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

Tale funzione implica la gestione dei rapporti con gli analisti esterni, eventualmente anche in collegamento con altre unità aziendali, con riferimento alla collaborazione sulle ricerche finanziarie sul Gruppo, alla predisposizione dei comunicati stampa in italiano e in inglese, all'aggiornamento della mailing list, nonché la gestione dei rapporti con le società di rating, l'organizzazione e la predisposizione del materiale a corredo delle presentazioni esterne dei risultati consuntivi e previsionali del Gruppo e dei comunicati stampa relativi



ai risultati economici e finanziari, consuntivi e previsionali, del Gruppo. La documentazione di cui sopra è disponibile nell'apposita sezione Investor Relations del sito [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it).

I rapporti con i soci sono inoltre agevolati dalla possibilità per questi ultimi di dialogare direttamente con la Banca attraverso l'Ufficio Affari Societari e di Gruppo, incardinato nella Struttura Chief Financial Officer. Il recapito telefonico è il seguente: numero verde 800/335577, mentre l'indirizzo e-mail è: [affari.societari@carige.it](mailto:affari.societari@carige.it).

Infine si evidenzia che sul sito internet all'indirizzo [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) è disponibile una apposita sezione dedicata alla Governance, che consente un immediato reperimento di tutte le informazioni in materia e la consultazione di tutti i documenti utili a descrivere il sistema di governance della Banca, nonché tutte le informazioni relative alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e la documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

## 17. Assemblee

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Assemblea - regolarmente convocata e costituita - rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre l'Assemblea straordinaria viene convocata ogniquale volta sia necessario assumere una delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge, sul sito internet della Banca ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'art. 2367 del Cod. Civ., gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Inoltre i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini e con le modalità previste dall'art. 126-bis del TUF, l'integrazione dell'elenco delle nuove materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, predisponendo una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di



deliberazione. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Ai sensi dell' art. 13 dello Statuto per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e per la validità delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché quelle contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.

Ai sensi dell'art. 2369 del Cod. Civ., salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione (con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile).

Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come anche indicato nell'avviso di convocazione. In conformità alla disciplina della c.d. "record date", di cui all'art. 83-sexies del TUF, è pertanto riconosciuta la legittimazione a partecipare all'Assemblea a chi risulti titolare delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea medesima in prima o unica convocazione, a prescindere dalle vicende traslative dello stesso titolo azionario successive a tale data.

Lo Statuto della Banca non prevede l'esistenza di azioni a voto plurimo o maggiorato.

In merito alle iniziative intraprese per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendono difficoltoso od oneroso l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, la Banca si avvale di alcune facoltà volte ad agevolare la partecipazione e il coinvolgimento dei propri shareholders, anche in conformità al Commento all'art. 9 del Codice, in particolare attraverso il sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), quale strumento di comunicazione e trasparenza nei confronti del pubblico.

A titolo esemplificativo, la Banca mette a disposizione sul proprio sito internet (art. 125-quater TUF):

- a) i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- b) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- c) informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

La rappresentanza in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, ed in particolare dall'articolo 135-novies del TUF, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente. Inoltre trova applicazione l'art. 135-decies del TUF, in caso di conferimento della delega ad un rappresentante in conflitto di interessi.

È altresì data facoltà a ciascun rappresentante di consegnare o trasmettere una copia della delega, in luogo dell'originale, anche su supporto informatico, tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito internet, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante, come meglio indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione (art. 11, comma 3, dello Statuto).

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.



Inoltre, in conformità all'art. 135-undecies del TUF, la Banca designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci, senza spese a loro carico, possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante la sottoscrizione di apposito modulo disponibile sul sito internet.

Attraverso l'utilizzo di un ulteriore applicativo disponibile su sito internet, ai soci è altresì data facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alle quali è data risposta al più tardi durante la stessa, il tutto ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

In conformità alla vigente normativa, al fine di assicurare un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché coloro ai quali spetta il diritto di voto possano assumere con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare, il Consiglio di Amministrazione provvede di norma a redigere e a mettere a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, una relazione su ciascuna delle materie poste all'ordine del giorno.

Inoltre, la Relazione sulla gestione fornisce annualmente all'Assemblea le informazioni sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui il Gruppo ha operato.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) con facoltà per gli aventi diritto di ottenerne copia, sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), sezione Governance - Assemblee, e con le altre modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il "Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca Carige S.p.A.", da ultimo approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 31/1/2011 e disponibile presso la sede sociale e sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (sezione Governance - Documenti Societari), contiene norme di dettaglio a maggior chiarimento ed integrazione delle disposizioni dello Statuto sociale, per disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari.

Il Regolamento disciplina, inoltre, la fase di discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Al riguardo, dispone che tutti gli aventi diritto di voto, i loro rappresentanti e i delegati abbiano facoltà di prendere la parola soltanto sul punto dell'ordine del giorno in discussione per chiedere chiarimenti, esprimere opinioni, formulare osservazioni e proposte, previa richiesta scritta da presentarsi al Presidente durante la rispettiva trattazione e fino a che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento.

Come detto, gli aventi diritto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Il Presidente concede la parola ai richiedenti, di norma, in ordine di presentazione delle richieste di intervento. Coloro che hanno formulato per iscritto le loro considerazioni o domande potranno esporle anche verbalmente, su invito del Presidente.

Ciascun avente diritto può svolgere un solo intervento - chiaro, conciso e pertinente - su ogni punto all'ordine del giorno, salva la facoltà di effettuare una replica o di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.





Per favorire la più ampia partecipazione, il periodo di tempo a disposizione per ogni intervento deve essere contenuto in un limite di durata non superiore a cinque minuti.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola, nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al precedente comma del presente articolo. Prima della prefissata scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'intervenuto a concludere.

Gli interventi svolti e le domande pervenute prima dell'Assemblea verranno verbalizzati sinteticamente. Gli intervenuti, a tal fine, potranno fornire al Presidente uno schema di testo scritto, che dovrà risultare conforme a quanto espresso verbalmente e verrà riassunto ai sensi di legge.

Il Presidente, o su suo invito altro Amministratore o Dirigente della Società, risponde a ciascun intervento dopo l'effettuazione dello stesso, oppure, se ritenuto più opportuno, dopo l'effettuazione di tutti gli interventi relativi al punto dell'ordine del giorno in discussione.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea da parte degli aventi diritto è data risposta al più tardi durante la stessa, salvo che le informazioni richieste siano già state altrimenti rese disponibili ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e ferma restando la facoltà del Presidente di rispondere in via unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di tre minuti, ovvero di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.

In occasione delle Assemblee svolte nel corso dell'Esercizio hanno partecipato tutti i Commissari Straordinari.

Gli azionisti sono informati sulle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato Remunerazione nell'ambito della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.



## 18. Ulteriori pratiche di Governo Societario

Le pratiche di governo societario effettivamente applicate dall'Emittente al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari sono illustrate, per connessione di argomento, nei paragrafi che precedono, cui in questa sede si rinvia.

## 19. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento

Successivamente alla chiusura dell'esercizio di riferimento della presente relazione si è chiusa la procedura di "Temporary Administration" avviata con provvedimento notificato dalla BCE in data 2 gennaio 2019. I cambiamenti nella struttura di corporate governance determinatisi a seguito di ciò e della ricostituzione degli organi sociali ordinari sono riportati, per connessione di argomento, nei paragrafi che precedono, cui in questa sede si rinvia.

Genova, [●]

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Vincenzo Calandra Buonaura)



## TABELLE



**TABELLA 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dal 31/1/2020**

Consiglio di Amministrazione														Comitato Operazioni Parti Correlate		Comitato Rischi		Comitato Remuneraz.		Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Esec.	Non esec.	Indip. da Statuto	Indip. da Codice	Indip. da TUF	**	N° altri incarichi ***	Ruolo ****	**	Ruolo ****	**	Ruolo ****	**	Ruolo ****	**
Presidente	Vincenzo Calandra Buonaura	1946	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M		X			X	100%	-							C	100%
Vice Presidente	Angelo Barbarulo	1954	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M		X	X	X	X	100%	6			P	100%				
Amm.re Delegato	Francesco Guido	1958	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M	X				X	100%	-								
Amm.re	Sabrina Bruno	1965	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M		X	X	X	X	100%	-					C	100%	C	100%
Amm.re	Lucia Calvosa	1961	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M		X	X	X	X	75%	2	C	100%					P	100%
Amm.re	Paola Demartini	1962	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M		X	X	X	X	100%	3			C	100%				
Amm.re	Miro Fiordi	1956	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M		X	X	X	X	100%	-			C	100%	C	100%		
Amm.re	Gaudiana Giusti	1962	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M		X	X	X	X	100%	2	P	100%						
Amm.re	Francesco Micheli	1946	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M		X	X	X	X	75%	-	C	100%			P	100%		
Amm. re	Leopoldo Scarpa	1951	31/1/2020	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	m		X	X	X	X	100%				C	100%				
<b>Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranza in occasione dell'ultima nomina: 1%</b>																					
<b>N. riunioni svolte dal 31/1/2020 al 22/4/2020:</b>								Consiglio di Amministrazione:		Comitato Operazioni Parti Correlate		Comitato Rischi:		Comitato Remunerazione:		Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità:					
								<b>5</b>		<b>1</b>		<b>5</b>		<b>3</b>		<b>3</b>					

**NOTE**

\* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

\*\* In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

\*\*\* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al gruppo che fa capo o di cui è parte l'Emittente. Si allega alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere.

\*\*\*\* In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del comitato: "P" (Presidente); "C" (componente).

§ Data di scadenza teorica del mandato

**TABELLA 2: Struttura del Collegio Sindacale dal 31/1/2020**

COLLEGIO SINDACALE DAL 31/1/2020							
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Indip. da Codice	(%) **	Numero altri incarichi ***
Presidente	Alberto Giussani	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	m	Si	100%	5
Sindaco effettivo	Anna Girello	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M	Si	100%	- (1)
Sindaco effettivo	Pierpaolo Singer	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M	Si	100%	- (1)
Sindaco supplente	Vincenzo Miceli	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	m	Si		- (2)
Sindaco Supplente	Silvia Muzi	31/1/2020	Approvazione Bilancio 2022 <sup>§</sup>	M	Si		- (2)
<b>Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%</b>							
<b>N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: 4</b>							

(1) Non applicabile, in quanto il Sindaco non ricopre incarichi in più di un Emittente ai sensi di quanto previsto dagli artt. 144-terdecies e quaterdecies del Regolamento Emittenti Consob

(2) Non applicabile ai Sindaci supplenti ai sensi dell'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti Consob

**NOTE**

\* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

\*\* In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato, con riferimento al presente mandato).

\*\*\* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF al 22/4/2020. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

§ Data di scadenza teorica del mandato

**TABELLA 3: Struttura del Collegio dei Commissari e del Comitato di Sorveglianza dal 2/1/2019 al 31/1/2020**

----COMMISSARI STRAORDINARI E MEMBRI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA					
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica dal	In carica fino a
Comm. Straordinario	Fabio Innocenzi	1961	2/1/2019	2/1/2019	31/1/2020
Comm. Straordinario	Raffaele Lener	1962	2/1/2019	2/1/2019	31/1/2020
Comm. Straordinario	Pietro Modiano	1951	2/1/2019	2/1/2019	31/1/2020
Presidente Comitato Sorveglianza	Gianluca Brancadoro	1956	2/1/2019	2/1/2019	31/1/2020
Membro Comitato Sorveglianza	Andrea Guaccero	1970	2/1/2019	2/1/2019	31/1/2020
Membro Comitato Sorveglianza	Alessandro Zanotti	1966	2/1/2019	2/1/2019	31/1/2020

## **ALLEGATI**

**Allegato 1: Elenco degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai Consiglieri di Amministrazione della Carige in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al Gruppo (con riferimento al mandato iniziato il 31/1/2020)**

Incarichi ricoperti dai Consiglieri in società non appartenenti al Gruppo Carige

➤ Vincenzo Calandra Buonauro:

-

➤ Angelo Barbarulo:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Axa MPS Danni S.p.A.\*\* (1)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Axa MPS Vita S.p.A.\*\* (1)
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di MPS Capital Services S.p.A.\*\* (1)
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di MPS Leasing & Factoring S.p.A.\*\* (1)
- Vice Presidente di Monte Paschi Banque SA\*\*
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nuova Sorgenia Holding S.p.A.\*\*

➤ Francesco Guido:

-

➤ Sabrina Bruno:

-

➤ Lucia Calvosa:

- Consigliere di Amministrazione di SEIF S.p.A.\*\*
- Consigliere di Amministrazione di CDP Venture Capital SGR S.p.A.\*\*

➤ Paola Demartini:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Widiba S.p.A.\*\* (1)
- Consigliere di Amministrazione di MPS Capital Services S.p.A.\*\* (1)
- Consigliere di Amministrazione di MPS Leasing & Factoring S.p.A.\*\* (1)



➤ Miro Fiordi:

-

➤ Gaudiana Giusti:

- Consigliere di Amministrazione di A2A S.p.A.\*
- Consigliere di Amministrazione di Saes Getters S.p.A.\*

➤ Francesco Micheli:

-

➤ Leopoldo Scarpa:

-

\* società quotata presso Borsa Italiana S.p.A.

\*\* società con capitale sociale superiore ad Euro 2 milioni

(1) In relazione a tali cariche l'esponente ha rassegnato le proprie dimissioni